



EUROPA FACTOR S.p.A.

Sede sociale: via Zoe Fontana, 220 – 00131 Roma (RM)

Capitale sociale: € 3.125.000,00, i.v.

Ufficio Registro delle Imprese di Roma: 07552111002 e Partita Iva: 07552111002

Numero di iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, n. 196

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione dello strumento finanziario denominato **“EUROPA FACTOR S.p.A. – Prestito obbligazionario a tasso variabile – Euro 6.000.000”** sul segmento riservato ad investitori professionali del sistema multilaterale di negoziazione denominato “Euronext Access Milan”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN n. IT0005592909)

EMISSIONE RISERVATA AD INVESTITORI QUALIFICATI, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e all'articolo 100 del TUF Testo Unico della Finanza, soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi della normativa applicabile.

Il prestito obbligazionario è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Provvedimento in materia di *“Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata”* adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018 e è depositato presso Monte Titoli S.p.A.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del presente Documento di Ammissione.

Roma (RM), 18 aprile 2024

Documento di Ammissione messo a disposizione presso la sede legale di EUROPA FACTOR S.p.A., in via Zoe Fontana 220 – 00131 Roma (RM)
e sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <http://www.europafactor.it>

Il presente Documento di Ammissione si riferisce ed è stato predisposto in relazione all'ammissione alla negoziazione del prestito obbligazionario emesso dalla società EUROPA FACTOR S.p.A. (di seguito l'“**Emittente**”, la “**Società**” e/o “**EUROPA FACTOR**”), denominato “EUROPA FACTOR S.p.A. - Prestito obbligazionario a tasso variabile – Euro 6.000.000”, sul segmento professionale dell'Euronext Access Milan, sistema multilaterale di negoziazione riservato ad investitori professionali, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è stato redatto in conformità al relativo regolamento.

Né il presente Documento di Ammissione né l'operazione descritta nel presente documento costituiscono un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, (il “**Regolamento 11971/1999**” o “**Regolamento Emittenti**”). Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, ovvero di un prospetto UE della crescita secondo gli schemi previsti dal Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (il “**Regolamento Prospetto**”). La pubblicazione del presente documento non deve essere preventivamente autorizzata dalla Consob ai sensi del Regolamento Prospetto o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del Testo Unico della Finanza, ivi incluso il Regolamento 11971/1999.

Le Obbligazioni sono offerte dall'Emittente esclusivamente ad Investitori Qualificati Soggetti a Vigilanza Prudenziale (come di seguito definiti), in prossimità dell'ammissione alle negoziazioni sul segmento professionale dell'Euronext Access Milan, ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell'Euronext Access Milan, nell'ambito di un'offerta riservata, rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999.

La lingua italiana è la lingua utilizzata dall'Emittente ai fini del presente Documento di Ammissione, nonché la lingua che sarà da questi utilizzata per tutti i documenti e informazioni messi e/o da mettere a disposizione degli investitori e per qualsiasi altro documento e informazione previsti dalla normativa, anche secondaria applicabile, dal regolamento del Prestito Obbligazionario e dal Regolamento dell'Euronext Access Milan.

Le Obbligazioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato e integrato, né ai sensi delle corrispondenti o analoghe normative in vigore in qualsiasi altro paese nel quale la vendita, il trasferimento o comunque la consegna delle Obbligazioni, direttamente o indirettamente, non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguito, collettivamente, gli “**Altri Paesi**”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, negli Altri Paesi o a soggetti che siano o agiscano per conto o a beneficio di United States Persons o a cui non possano essere vendute, trasferite o consegnate ai sensi della normativa applicabile. La pubblicazione e la distribuzione del presente documento in altre giurisdizioni e la vendita, il trasferimento o comunque la consegna delle Obbligazioni (diretta e/o indiretta), potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari e pertanto gli investitori sono tenuti ad informarsi sulla normativa applicabile in materia nei rispettivi paesi di residenza e ad osservare tali restrizioni. La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

INDICE

Parte I – DEFINIZIONI	5
Parte II – PERSONE RESPONSABILI	8
1. RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE.....	8
2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	8
3. DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA, COERENZA E COMPRESIBILITÀ DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE	8
Parte III – FATTORI DI RISCHIO	9
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE	9
1.1 <i>Rischio Emittente</i>	9
1.2 <i>Rischio di tasso di interesse</i>	9
1.3 <i>Rischi connessi all'indebitamento</i>	10
1.4 <i>Rischi connessi all'incapacità di ottenere finanziamenti ovvero risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente</i>	11
1.5 <i>Rischio di liquidità</i>	11
1.6 <i>Rischio di credito (crediti NPL e crediti commerciali in bonis)</i>	12
1.7 <i>Rischio di due diligence</i>	13
1.8 <i>Rischio di riciclaggio</i>	13
1.9 <i>Rischio di mancato rispetto del requisito patrimoniale di vigilanza</i>	14
1.10 <i>Rischi connessi alla perdita dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediario finanziario ex art. 106 TUB</i>	15
1.11 <i>Rischio reputazionale</i>	15
1.12 <i>Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da figure chiave</i>	15
1.13 <i>Rischio di dipendenza da singoli clienti</i>	16
1.14 <i>Rischio operativo</i>	17
1.15 <i>Rischi connessi alla mancata realizzazione, o a ritardi nell'attuazione, della strategia di sviluppo societario</i> .	17
1.16 <i>Rischi connessi al mancato aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche</i>	18
1.17 <i>Rischi connessi ad operazioni con parti correlate</i>	18
1.18 <i>Rischi derivanti da procedimenti giudiziari in essere</i>	19
1.19 <i>Rischi legati alla concessione di garanzie</i>	19
1.20 <i>Rischio connesso al trattamento di dati personali</i>	19
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI OPERA L'EMITTENTE	21
2.1 <i>Rischi connessi all'impatto delle eventuali incertezze del quadro macroeconomico</i>	21

2.3 Rischi legati alla competitività del settore.....	21
2.4 Rischi connessi alla normativa dei settori in cui opera l'Emittente.....	21
2.5 Rischi connessi al conflitto tra Russia e Ucraina.....	21
3. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI ED ALLA LORO QUOTAZIONE	22
3.1 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza	22
3.2 Rischio di tasso relativo al Prestito Obbligazionario	22
3.3 Rischio di indicizzazione	22
3.4 Rischio di eventi di turbativa o straordinari riguardanti il Parametro di Indicizzazione	22
3.5 Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione delle Obbligazioni a tasso variabile.....	23
3.6 Rischio di Liquidità delle Obbligazioni.....	23
3.7 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente.....	24
3.8 Rischio correlato all'assenza del rating sui titoli	24
3.9 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale	24
3.10 Rischio connesso all'assenza di garanzie	24
3.11 Rischio di rimborso anticipato delle obbligazioni	24
Parte IV –INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	25
1. INTRODUZIONE	25
2. DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL'EMITTENTE	25
3. LUOGO DI REGISTRAZIONE DELL'EMITTENTE E SUO NUMERO DI ISCRIZIONE	25
4. DATA DI ISCRIZIONE E DURATA DELL'EMITTENTE	25
5. DOMICILIO E FORMA GIURIDICA DELL'EMITTENTE, LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE OPERA, PAESE DI COSTITUZIONE, NONCHÉ INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO DELLA SEDE SOCIALE	25
6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e COLLEGIO SINDACALE.....	25
7. SOCIETÀ DI REVISIONE	26
8. EVENTI RECENTI SOSTANZIALMENTE RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SOLVIBILITÀ DELL'EMITTENTE.....	26
Parte V – STRUTTURA ORGANIZZATIVA	27
1. BREVE PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ.....	27
2. IL MERCATO DI RIFERIMENTO (Fonte: «Market Watch NPL», settembre 2021, elaborato da Banca IFIS).....	29
Parte VI – PRINCIPALI AZIONISTI.....	30
Parte VII – RAGIONI DELL'EMISSIONE E IMPIEGO DEI PROVENTI	32
Parte VIII – INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	33
Parte IX – INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	34
Parte X – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	35

1. MERCATO DI QUOTAZIONE	35
2. MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	35
3. ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI E SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE.....	35
4. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO.....	35
Parte XI – REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI	36
1. TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI PROVENTI DELLE OBBLIGAZIONI.....	36
2. TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DALLE OBBLIGAZIONI.....	39
3. IMPOSTA SU DONAZIONI E SUCCESSIONI.....	41
4. IMPOSTA DI BOLLO.....	41
Parte XII – RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI	42
Allegato 1 – REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.....	43

Parte I – DEFINIZIONI

Nel presente Documento di Ammissione i termini che iniziano con la lettera maiuscola sotto riportati hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Per il significato dei termini che iniziano con la lettera maiuscola contenuti nel Regolamento del Prestito Obbligazionario si veda l'Articolo 1 del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Accordo di Sottoscrizione	Indica il contratto di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario stipulato tra l'Emittente e i Sottoscrittori.
Banca d'Italia	La Banca d'Italia, con sede in Roma, Via Nazionale n. 81, 00184.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A. con sede in Piazza degli Affari 6 – 20123 Milano.
Circolare 288/2015	Indica la Circolare n. 288 <i>“Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari”</i> emanata dalla Banca d'Italia il 3 aprile 2015, come successivamente aggiornata.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede a Roma, Via G.B. Martini n.3.
Data di Emissione	La data del 24 aprile 2024, data di emissione delle Obbligazioni.
Data di Godimento	La data del 24 aprile 2024, data di godimento delle Obbligazioni.
Data di Scadenza	La data del 30 aprile 2030, data del termine del periodo di godimento delle Obbligazioni.
Decreto 239	Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni, redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento dell'Euronext Access Milan.
Emittente o EUROPA FACTOR o la Società	EUROPA FACTOR S.p.A. con sede legale in via Zoe Fontana, 220 – 00131 Roma (RM). Numero REA: RM/1039848 – Capitale sociale: € 3.125.000,00 i.v. – Partita Iva: 07552111002 - Numero di iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, n. 196 - Telefono +39 06874095303 pec: EUROPAFACTOR@PEC.IT; sito internet http://www.europafactor.it .

Euronext Access Milan		Il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) gestito da Borsa Italiana.
Interessi		Gli interessi applicabili al Prestito Obbligazionario che l'Emittente è tenuto a corrispondere ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario.
Investitori Qualificati Vigilanza Prudenziale	Soggetti a	Indica i soggetti di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e all'articolo 100 del TUF, soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi della normativa applicabile.
Monte Titoli		Monte Titoli S.p.A. con sede in Piazza Degli Affari 6 - 20123 Milano.
Obbligazioni		Indica le obbligazioni emesse dall'Emittente nell'ambito del Prestito Obbligazionario.
Obbligazionisti		I soggetti portatori delle Obbligazioni.
Patrimonio di Vigilanza		Indica i requisiti di fondi propri di cui al Titolo IV, Capitolo 4, Sezione III della Circolare n. 288.
Prestito Obbligazionario		Il prestito obbligazionario denominato "EUROPA FACTOR S.p.A. - Prestito obbligazionario a tasso variabile – Euro 6.000.000, ISIN n. IT0005592909, di ammontare nominale complessivo di Euro 6.000.000, costituito da n. 60 (sessanta) titoli di debito del Valore Nominale di Euro 100.000 (centomila/00) cadauno, emessi dall'Emittente.
Regolamento del Obbligazionario	del Prestito	Indica il Regolamento del Prestito Obbligazionario.
Regolamento Emittenti Regolamento 11971/1999	o	Indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Euronext Access Milan 3		Indica il regolamento dell'Euronext Access Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato.
Sottoscrittori		Indica Iccrea Banca S.p.A., con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana 41-47, Società partecipante al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea; Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A., con sede in Ceva (CN), Via Andrea Doria 17; Banca di Credito Cooperativo di Roma, con sede legale in Roma, Via Sardegna 129;

Testo Unico Bancario o TUB

Il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo Unico della Finanza o TUF

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

Valore Nominale

Indica il valore nominale di ciascuna delle n. 60 (sessanta) Obbligazioni, pari ad Euro 100.000 (centomila/00).

Parte II – PERSONE RESPONSABILI

1. RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Documento di Ammissione è assunta da EUROPA FACTOR S.p.A., con sede legale in via Zoe Fontana, 220 – 00131 Roma (RM), in qualità di Emittente delle Obbligazioni.

2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

EUROPA FACTOR S.p.A., in qualità di Emittente delle Obbligazioni, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

3. DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA, COERENZA E COMPRESIBILITÀ DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

L'Emittente dichiara che il Documento di Ammissione è stato sottoposto ad un adeguato riesame riguardo alla completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni ivi incluse.

Parte III – FATTORI DI RISCHIO

L'investimento negli strumenti finanziari oggetto del presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti obbligazionari. Conseguentemente, prima di decidere di effettuare un investimento, i potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente i rischi di seguito descritti, congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione. Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente, sulle prospettive del medesimo e sul valore delle Obbligazioni, per cui i portatori delle Obbligazioni potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali effetti negativi si potrebbero, inoltre, verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti all'Emittente, tali da esporre lo stesso ad ulteriori rischi o incertezze, ovvero, qualora i fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute. La Società ritiene che i rischi di seguito indicati siano rilevanti per i potenziali investitori.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, i potenziali investitori sono, pertanto, invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera ed agli strumenti finanziari dell'Emittente, congiuntamente a tutte le informazioni relative all'ammissione alla negoziazione e alle modalità di negoziazione relative a tali strumenti finanziari. I fattori di rischio descritti nella presente Parte III "Fattori di rischio" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nelle altre sezioni del presente Documento di Ammissione. I rinvii a parti, sezioni, capitoli e paragrafi si riferiscono alle parti, alle sezioni, ai capitoli e ai paragrafi del presente Documento di Ammissione.

1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

1.1 Rischio Emittente

Con l'acquisto delle Obbligazioni, il portatore delle Obbligazioni diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli Interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. I titoli oggetto della presente emissione sono soggetti in generale al rischio emittente, rappresentato dalla probabilità che la Società, quale emittente delle Obbligazioni, non sia in grado di pagare gli Interessi nelle scadenze prestabilite o di rimborsare il capitale a scadenza per effetto della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità. Al verificarsi di tali circostanze l'Obbligazionista potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

1.2 Rischio di tasso di interesse

L'esposizione al rischio di tasso di interesse deriva dalla volatilità degli oneri finanziari.

Fatto salvo il tasso applicato a taluni Prestiti Obbligazionari Esistenti, l'indebitamento finanziario dell'Emittente è interamente a tasso variabile dal punto di vista contrattuale.

La seguente tabella riporta l'ammontare dell'indebitamento finanziario a tasso variabile dell'Emittente, nonché dei contratti di *leasing* accesi dall'Emittente, anch'essi a tasso variabile, negli esercizi sociali chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

Tipologia (dati in €)	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Debiti verso banche	15.185.610	11.327.323	16.306.847
Debiti verso società di leasing	1.105.535	1.151.913	915.014
Prestiti Obbligazionari	4.242.872	8.520.040	6.607.662

Fonte: Dati societari

L'attuale scenario dei tassi di interesse, previsti in diminuzione già a partire dal 2024, potrà comportare per l'Emittente una riduzione degli oneri finanziari, con conseguenze positive sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi.

1.3 Rischi connessi all'indebitamento

L'Emittente reperisce una parte delle proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti ordinari quali finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

Alla data del 31 dicembre 2022 la Posizione finanziaria netta di EUROPA FACTOR ammontava a Euro 17.057.349.

Nella tabella sottostante viene riepilogata la Posizione Finanziaria Netta negli esercizi sociali chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

Voce di Bilancio (dati in €)	31/12/2021	31/12/2022	Δ 2022 - 2021
Disponibilità Liquide	-2.006.757	-5.052.607	-3.045.850
Debiti riferiti alla provvista bancaria	17.666.479	13.589.916	-4.076.563
Titoli in circolazione (Minibond emessi)	4.242.872	8.520.040	4.277.169
Debiti verso Banche	21.909.350	22.109.956	200.606
Posizione Finanziaria Netta	19.902.593	17.057.349	-2.845.244

Fonte: Dati societari

Qualora, per qualsiasi ragione anche esogena all'Emittente, tali linee di credito dovessero venire revocate, ovvero non rinnovate, ciò potrebbe avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Il rischio di mancato rinnovo dei finanziamenti a scadenza risulta peraltro fortemente ridimensionato proprio a seguito della tendenziale riduzione del medesimo grazie alla provvista più a lungo termine riveniente dall'emissione obbligazionaria, che consente una parziale sostituzione delle fonti di finanziamento con un debito a più lunga scadenza.

Non vi è, altresì, garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni ottenute dalla stessa fino alla data del presente Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Un unico contratto di finanziamento di cui l'Emittente è parte nei confronti di IBL Banca prevede il rispetto, da parte della società Emittente, di specifici impegni (c.d. *covenant*) di fare e di non fare, prevedendo altresì che, in

caso di violazione di detti *covenant*, la banca finanziatrice abbia la facoltà di esigere l'immediato rimborso del finanziamento. Tale operazione è stata posta in essere con una parte correlata, in quanto Credit Factor è detenuta al 50% dall'Emittente e al 50% da Banca Credito Attivo (in seguito BCA), appartenente al gruppo bancario IBL.

Da dicembre 2023, IBL Banca ha acquisito il controllo indiretto tramite Banca Credito Attivo, nella forma della influenza dominante, sulla società Credit Factor S.p.A., senza alcun trasferimento di azioni tra Soci.

Si segnala inoltre che, alla Data di Emissione, l'Emittente ha in essere tre prestiti obbligazionari interamente sottoscritti, denominati, rispettivamente, "EUROPA FACTOR S.p.A. MINI BOND 4,9% – 2024" e "EUROPA FACTOR S.p.A. MINI BOND 5,15% – 2026" e "EUROPA FACTOR S.p.A. Euro 5.000.000 - 4,5% – 2027 dell'importo (i) i primi due, di Euro 2.500.000,00 ciascuno, e (ii) il terzo, di Euro 5.000.000,00, tutti emessi in forma dematerializzata presso Monte Titoli ed ammessi alla negoziazione sul segmento professionale dell'Euronext Access Milan (i "Prestiti Obbligazionari Esistenti").

Ai sensi dei regolamenti dei Prestiti Obbligazionari Esistenti, l'Emittente ha assunto specifici impegni (c.d. *covenant*) di fare e di non fare e di carattere finanziario e, in caso di violazione di detti *covenant*, i sottoscrittori hanno la facoltà di esigere l'immediato rimborso dei Prestiti Obbligazionari Esistenti.

Alla Data di Emissione, tutti i *covenant* previsti ai sensi dei regolamenti dei Prestiti Obbligazionari Esistenti sono rispettati.

Per informazioni di dettaglio in merito alle caratteristiche e condizioni dei Prestiti Obbligazionari Esistenti, si rinvia alla tabella riportata *sub b* alla Parte VIII.

1.4 Rischi connessi all'incapacità di ottenere finanziamenti ovvero risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente

Non si può escludere che la Società possa aver bisogno di risorse aggiuntive per finanziare le operazioni rilevanti e l'attività d'impresa (quali il ricorso all'indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale).

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, *inter alia*, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione della relativa operazione, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale, nonché dalla capacità della Società di implementare aumenti di capitale e/o emissioni obbligazionarie.

1.5 Rischio di liquidità

Per EUROPA FACTOR il rischio di liquidità si configura come lo stato di incapacità o di difficoltà di adempiere ai propri impegni operativi di *business* (e.g. acquisto crediti, esborso anticipi, etc.) e agli altri impegni di spesa in senso lato (e.g. pagamento fornitori, pagamento stipendi, etc.).

L'esame della liquidità è volto a verificare l'equilibrio dei flussi di cassa attesi in un arco temporale annuale, attraverso la contrapposizione delle attività e delle passività, con scadenze all'interno di fasce temporali che vanno da quella a vista a quella a dodici mesi. La Società, in linea con la normativa, misura e monitora il rischio di liquidità cui è esposta in un'ottica attuale e prospettica attraverso un modello, governato dall'Area Amministrazione e Tesoreria, che, grazie al coordinamento con le diverse aree e funzioni aziendali, permette l'analisi della situazione complessiva della liquidità mediante un monitoraggio delle principali voci di entrata e di uscita attuali e previsionali, garantendo l'individuazione puntuale degli sbilanci di cassa per ciascun periodo di osservazione, al fine di effettuare una stima corretta dell'esposizione al rischio di liquidità.

In ottica di pianificazione strategica la Società valuta la sostenibilità della crescita attesa in termini di impegni finanziari di medio lungo periodo legati all'acquisizione dei portafogli di crediti deteriorati in contrapposizione con i flussi di cassa previsionali originati dagli stessi.

All'interno di EUROPA FACTOR le potenziali incertezze derivanti dal rischio di liquidità non sono ritenute significative o comunque tali da generare dubbi sulla continuità aziendale, anche in considerazione del costante miglioramento della redditività della Società, della evoluzione del *business* di riferimento e delle attuali possibilità di accesso alle risorse finanziarie.

1.6 Rischio di credito (crediti NPL e crediti commerciali in bonis)

Il rischio di credito dell'Emittente è riferito alle due attività "core" da quest'ultima svolte, vale a dire l'acquisto a titolo definitivo di crediti prevalentemente *non performing* (NPL) e la gestione conto terzi di crediti *performing* e *non performing*.

Nella tabella, si riepiloga la tipologia di crediti detenuti nel triennio 2022-2023:

Portafoglio NPL (valore nominale)	31/12/2021		31/12/2022		31/12/2023	
	€	%	€	%	€	%
Portafoglio di proprietà	2.611.390.336	39%	2.823.947.414	42%	2.832.209.663	28%
Crediti in gestione	3.111.915.701	46%	3.891.405.159	58%	7.459.942.203	72%
Totale	5.723.306.036	85%	6.715.352.573	100%	10.292.151.866	100%

Fonte: Dati societari

In particolare, i crediti acquistati dalla Società sono esclusivamente crediti scaduti e deteriorati acquistati *pro soluto* nei confronti del cessionario. Il rischio di credito si traduce nel rischio che il valore di realizzo dei crediti acquistati possa non essere sufficiente a coprire il prezzo di acquisto e i costi di gestione degli stessi. A tal proposito, EUROPA FACTOR adotta specifiche tecniche di mitigazione di tale rischio che differiscono in funzione della tipologia di esposizione e delle fasi di lavorazione dei crediti. In particolare:

- *acquisizione dei portafogli*: EUROPA FACTOR effettua specifiche analisi finalizzate a valutare la sussistenza di flussi finanziari futuri legati al recupero dei crediti *non performing* acquisiti sufficienti a consentire, al netto dei costi di lavorazione, il recupero del prezzo di acquisto del portafoglio;
- *lavorazione dei portafogli*: il processo di recupero prevede diverse fasi la cui evoluzione è censita tramite l'attribuzione di specifiche codifiche relative allo stato di lavorazione delle pratiche e alla situazione del relativo debitore, consentendo la definizione di specifiche classi. Nell'ambito di tale processo sono state individuate quelle codifiche che, sulla base di determinati elementi costituiscono consolidati indicatori delle attese di incasso, idonei a guidare le attività di recupero e ad identificare quelle situazioni per le quali la probabilità di recupero è da giudicare remota;
- *valutazione dei portafogli*: il modello di business adottato dall'Emittente prevede la lavorazione dei portafogli di crediti con l'obiettivo di realizzare utili sia attraverso la raccolta dei flussi finanziari rivenienti dalla attività di recupero dei crediti, che dalla vendita degli stessi attraverso operazioni mirate e finalizzate alla dismissione delle componenti di portafoglio meno performanti. EUROPA FACTOR valuta, quindi, i crediti *non performing* presenti in portafoglio al *fair value*, con contropartita di una specifica riserva di Patrimonio Netto (componente valutativa). I crediti deteriorati acquistati sono, per definizione, sottoposti alle regole di determinazione dell'"impairment" secondo una *lifetime expected loss*. Il modello valutativo adottato da EUROPA FACTOR incorpora nella stima stessa dei *cash flow* attesi la valutazione della perdita attesa implicita (*full lifetime*) calcolata per portafogli omogenei.

Con riferimento alla gestione del recupero dei crediti su mandato di terzi soggetti, attività connessa alla principale, il rischio di credito si traduce nel rischio che la controparte non adempia in tutto o in parte alle proprie obbligazioni. A tal proposito, l'Emittente adotta specifiche tecniche di mitigazione del rischio, in particolare:

- *acquisizione del mandato di gestione*: nell'ambito dei rapporti di gestione, EUROPA FACTOR effettua specifiche valutazioni sulla solvibilità dei propri clienti. In particolare, l'Emittente conduce specifiche

analisi finalizzate ad individuare i rischi legati all'insolvenza del cliente attraverso la raccolta e l'analisi di idonea documentazione;

- *monitoraggio dei crediti commerciali*: con riferimento ai crediti derivanti da fatture emesse e da emettere a fronte di servizi di gestione di crediti di terzi su mandato, gli stessi, tenuto conto dell'esigua numerosità dei clienti, sono analiticamente sottoposti ad una ricognizione finalizzata a rilevare oggettive evidenze di una possibile perdita di valore e, se del caso, analiticamente svalutati.

Nonostante la Società adotti specifiche tecniche di mitigazione del rischio, sia nelle operazioni di acquisto *pro soluto* e *pro solvendo* di crediti *non performing*, sia nella gestione dei crediti per conto di terzi, non si esclude che in futuro tale rischio possa manifestarsi, con possibili conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Con riferimento all'attività di gestione del credito, l'esposizione creditizia verso le società clienti rappresenta una fonte di rischio creditizio, il cui impatto risulta particolarmente limitato dalla natura corrente delle partite creditizie "in bonis", nonché dall'elevato *standing* delle società debtrici.

1.7 Rischio di due diligence

Riguardo ai due principali segmenti di attività dell'Emittente, recupero crediti NPL di proprietà e gestione crediti in conto terzi, le attività valutative che precedono l'acquisizione di un portafoglio di NPL, ovvero di una commessa di gestione in conto terzi, sono basate sull'applicazione di modelli per la simulazione delle *performance* attese. Pertanto, le attività di *due diligence*, sia su portafogli sia su commesse, risentono degli approcci valutativi e del patrimonio informativo utilizzati nell'ambito dei suddetti modelli previsionali.

Al fine di prevenire potenziali effetti negativi derivanti da un non corretto utilizzo dei modelli previsionali, nonché dei dati con cui questi vengono alimentati, la Società ha posto in essere i seguenti presidi organizzativi ed in ottica di controllo:

- utilizzo di risorse con elevata padronanza delle competenze tecniche necessarie allo svolgimento delle attività di *due diligence*;
- costante monitoraggio delle basi dati utilizzate in alimentazione modelli da parte sia delle strutture IT, sia dell'Area Crediti;
- attività di *benchmark* delle risultanze ottenute con le evidenze storiche relative a precedenti attività valutative su asset/commesse assimilabili;
- periodiche attività di audit e di aggiornamento dei modelli utilizzati, con il coinvolgimento di società esterne specializzate.

1.8 Rischio di riciclaggio

L'Emittente è un soggetto obbligato al rispetto della normativa in materia di "prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo" (D.Lgs. 231/2007). Il rischio di riciclaggio è inteso come il rischio di un coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le modalità operative da adottare a presidio del rischio di riciclaggio non possono prescindere dalla operatività di EUROPA FACTOR e dal rischio di riciclaggio a questa associabile, che può essere quantificato come, nel complesso, estremamente contenuto considerando che:

- gli interlocutori "cedenti" e/o "mandanti" sono, per la maggior parte, costituiti da persone giuridiche di *standing* nazionale;
- le operazioni sottostanti l'attività operativa di EUROPA FACTOR, vale a dire i crediti ceduti e/o gestiti, hanno origine da transazioni commerciali o finanziarie concluse dai debitori direttamente con le società cedenti e/o mandanti e, tenuto conto della insolvenza dei debitori stessi, è ragionevole presupporre che le stesse, in linea di principio, non trovino nel riciclaggio di denaro le loro origini;

- i debitori ceduti non sono preventivamente resi edotti della futura cessione o del conferimento dell'incarico di gestione della posizione ad EUROPA FACTOR e quindi non hanno la possibilità di individuare, premeditatamente, in EUROPA FACTOR il veicolo per il riciclaggio di denaro;
- il taglio delle posizioni azionate si focalizza su debiti usualmente di piccolo importo.

In tale contesto, al fine di assicurare un efficace governo del rischio di riciclaggio, conformemente al quadro normativo di riferimento, EUROPA FACTOR si è dotata di adeguati presidi sia organizzativi che regolamentari volti a gestire il rischio di riciclaggio attraverso:

- l'identificazione della propria clientela;
- l'acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura dei rapporti instaurati con la clientela medesima;
- lo svolgimento di un controllo costante;
- l'instaurazione di un processo di formazione del proprio personale.

Nonostante la Società adotti un'efficace politica di gestione del rischio sopracitato, l'Emittente resta comunque esposto al rischio che le procedure implementate e le misure adottate si rivelino inadeguate. Il verificarsi di tali circostanze potrebbe determinare l'irrogazione, da parte delle competenti autorità, di ingenti sanzioni amministrative e, in specifici casi, di sanzioni penali nei confronti degli autori di eventuali condotte illecite configuranti reato, con effetti negativi sull'attività, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

1.9 Rischio di mancato rispetto del requisito patrimoniale di vigilanza

Tale rischio implica la potenziale incapacità da parte del soggetto Emittente di soddisfare, attraverso il proprio Patrimonio di Vigilanza, i requisiti patrimoniali posti a tutela della sana e prudente gestione e della stabilità dell'intermediario finanziario.

Una eventuale carenza dei fondi propri rispetto agli assorbimenti generati, potenzialmente riconducibile ad un incremento delle masse creditizie di proprietà, comporterebbe l'impossibilità per l'Emittente di rispettare i requisiti patrimoniali previsti dalla Circolare 288 della Banca d'Italia.

In considerazione della gravità delle conseguenze di tale inosservanza, che potrebbero condurre all'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità di vigilanza, si osserva che il presidio di tale aspetto in ottica di *capital management* rappresenta una delle priorità dell'organo di supervisione strategica dell'Emittente. Tale presidio non si svolge solo attraverso il costante monitoraggio delle dinamiche riguardanti gli assorbimenti patrimoniali, ma anche attraverso la centralità del processo interno di valutazione dell'adeguatezza del capitale prospettico (processo ICAAP), che viene svolto su base annuale e che si basa sulla formulazione di un programma di attività condiviso con l'Autorità di Vigilanza.

Si riportano nella tabella seguente i valori relativi al Total Capital Ratio dell'Emittente al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022; in entrambe le date di verifica, il Total Capital Ratio si conferma superiore al limite previsto dall'Autorità di Vigilanza, pari al 6%.

Dati in %	31/12/2021	31/12/2022
Total Capital Ratio	10,20%	9,57%

Fonte: Dati societari

1.10 Rischi connessi alla perdita dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediario finanziario ex art. 106 TUB

L'Emittente, in data 11 settembre 2003, ha ottenuto l'autorizzazione all'iscrizione all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 TUB.

Nonostante l'Emittente operi costantemente in maniera conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità di vigilanza competenti, con l'obiettivo di mantenere la predetta autorizzazione, l'eventuale perdita di quest'ultima potrebbe far venire meno la possibilità di proseguire nello svolgimento del *core business*, con conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente medesimo.

In tale ottica, risulta determinante il ruolo demandato al sistema dei controlli interni, in grado di prevenire il verificarsi di fattispecie in contrasto con le disposizioni regolamentari e previste dalla normativa di riferimento.

1.11 Rischio reputazionale

Il rischio reputazionale è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'Emittente da parte di clienti, fornitori, controparti, collaboratori, Autorità di vigilanza o di qualsiasi altro soggetto per il quale la fiducia nella Società rappresenta una condizione imprescindibile per lo svolgimento dell'attività economica. Una solida reputazione è fondamentale affinché EUROPA FACTOR possa svolgere al meglio il suo ruolo di intermediario finanziario e prestatore di servizi.

I presidi dell'Emittente per far fronte a tale rischio sono:

- la redazione e diffusione di un codice etico aziendale, con l'obiettivo di individuare principi e norme comportamentali da rispettare e far rispettare nella quotidiana attività, rivolti a disciplinare gli obblighi professionali ed etici inerenti le attività aziendali;
- la predisposizione di un'adeguata normativa interna;
- l'attenta formazione del personale aziendale con specifica attenzione agli impatti che le norme in tema di *privacy* e tutela dei diritti dei consumatori hanno sulle attività di recupero dei crediti *non performing*;
- la definizione di un idoneo sistema dei controlli interni;
- una attenta e puntuale gestione dei reclami dei clienti.

Sebbene la Società attualmente goda di ottima reputazione sul mercato e, come precedentemente esposto, adotti misure volte a mitigare il rischio reputazionale, non si può escludere che in futuro si possa manifestare un evento che possa influenzare in senso negativo, esternamente o internamente, la fiducia verso l'Emittente, anche in ottica di lungo periodo. Il verificarsi di tale rischio potrebbe determinare conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

1.12 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da figure chiave

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente è gestito da un *team* di manager che hanno maturato un'esperienza significativa nel settore di attività della Società e nei mercati in cui la stessa opera: in particolare, il socio fondatore e Amministratore Delegato, dott. Pierluca Bottone, vanta una consolidata esperienza nel settore della gestione e del recupero del credito.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale la Società si sia dotata di una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione delle attività, il legame tra il fondatore storico e le altre figure chiave e la Società resta un fattore cruciale di successo per la Società medesima. Pertanto, non si può escludere che, qualora una pluralità di tali figure chiave cessasse simultaneamente di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto e all'Emittente non fosse possibile in tempi brevi attrarre, formare e trattenere *management* parimenti qualificato, ciò potrebbe determinare, per il tempo necessario a ricostituire le competenze necessarie,

conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

1.13 Rischio di dipendenza da singoli clienti

L'Emittente, limitatamente alla componente di business riferita ai servizi di gestione del credito per conto di terze parti, è esposto al rischio derivante dalla circostanza che una parte dei suoi ricavi è concentrata su un numero ridotto di clienti.

31/12/2021	€	%	
Proventi derivanti da portafogli NPL di proprietà	21.206.420	57%	Avvio Rapporto
Proventi derivanti da commissioni per gestione conto terzi	15.986.617	43%	
CREDIT FACTOR SPA	4.695.972	13%	2018
ENEL ENERGIA SPA	4.119.035	11%	2010
SKY ITALIA SRL	905.903	2%	2013
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	885.658	2%	2010
INTESA SANPAOLO SPA	847.158	2%	2014
ALTRO	4.532.890	12%	n.a.
Altri proventi	62.737	0,2%	
Totale	37.255.774	100%	

31/12/2022	€	%	
Proventi derivanti da portafogli NPL di proprietà	19.631.602	54%	Avvio Rapporto
Proventi derivanti da commissioni per gestione conto terzi	16.367.475	45%	
CREDIT FACTOR SPA	8.069.357	22%	2018
ENEL ENERGIA SPA	1.688.340	5%	2010
ENI PLENITUDE	898.267	2%	2014
SKY ITALIA SRL	823.736	2%	2013
TELECOM ITALIA SPA	692.518	2%	2014
ALTRO	4.195.258	12%	n.a.
Altri proventi	30.197	0,1%	
Totale	36.029.274	100%	

31/12/2023	€	%	
Proventi derivanti da portafogli NPL di proprietà	17.236.989	47%	Avvio Rapporto
Proventi derivanti da commissioni per gestione conto terzi	19.573.751	53%	
CREDIT FACTOR SPA	8.592.805	23%	2018
ENEL ENERGIA SPA	1.607.319	4%	2010

IBL-CF SPV S.r.l.	1.155.555	3%	2022
ENI PLENITUDE SPA	1.131.165	3%	2014
HERA SPA	607.031	2%	2013
ALTRO	6.479.875	18%	n.a.
Altri proventi	10.326	0%	
Totale	36.821.066	100%	

Fonte: Dati societari

In considerazione di quanto precede, la crescita e lo sviluppo dell'Emittente dipendono dalla capacità dell'Emittente di rinnovare i contratti sottoscritti con i clienti esistenti. Ne consegue che l'eventuale incapacità dell'Emittente di rinnovare i contratti con i propri principali clienti e/o l'incapacità di rinnovarli mantenendo inalterate le condizioni contrattuali e/o l'incapacità di implementare ulteriormente la fornitura di servizi inciderebbero negativamente sulla *performance* e sui risultati economici dell'Emittente, con conseguenti effetti negativi sull'attività, le prospettive e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente medesimo.

È altresì opportuno sottolineare che, laddove si riscontra una concentrazione del fatturato superiore al 5% del fatturato complessivo dell'Emittente (si vedano tabelle precedenti), i rapporti di natura commerciale con le relative controparti si riferiscono a stabile clientela di primario *standing* internazionale, con la quale l'Emittente intrattiene rapporti contrattuali da almeno un quinquennio (commesse di Credit Factor, Enel, Eni, Intesa Sanpaolo). Tale informazione è evidenziata nelle tabelle sopra riportate, relativamente all'ultimo triennio.

Pertanto, il rischio di concentrazione del fatturato è da ritenersi fortemente mitigato sia dall'ampiezza del portafoglio clienti complessivo, sia dal carattere duraturo delle relazioni commerciali che contraddistinguono i clienti verso i quali EUROPA FACTOR sviluppa i fatturati specifici più elevati.

1.14 Rischio operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato e integrato, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestano posizioni di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi. Al riguardo, l'Emittente ha adottato e potenziato sistemi di controllo interno volti ad individuare tempestivamente eventuali violazioni ed ha avviato un'attività di aggiornamento periodico del codice etico aziendale, nonché di formazione continua del personale.

1.15 Rischi connessi alla mancata realizzazione, o a ritardi nell'attuazione, della strategia di sviluppo societario

L'Emittente intende proseguire nell'attuazione di una strategia di crescita e sviluppo basata sull'innovazione tecnologica a servizio dell'efficienza dei processi operativi, sull'acquisto di nuovi portafogli di crediti NPL, sul mantenimento della leadership di mercato nella gestione del credito per conto terzi per le principali realtà industriali operanti sul territorio nazionale.

Qualora l'Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia, ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia dell'Emittente è fondata, la capacità dell'Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

1.16 Rischi connessi al mancato aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche

L'Emittente ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo rispondente ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il mancato aggiornamento periodico del modello potrebbe esporre l'Emittente, al verificarsi dei presupposti previsti dal predetto Decreto Legislativo, a responsabilità di natura amministrativa, con eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive e conseguenze di carattere reputazionale.

1.17 Rischi connessi ad operazioni con parti correlate

L'Emittente ha intrattenuto, e intrattiene tutt'ora, rapporti di natura commerciale, finanziaria e gestionale con parti correlate. Alla data del Documento di Ammissione, i rapporti con parti correlate riguardano principalmente:

- forniture di servizi di gestione di crediti deteriorati nei confronti della partecipata Credit Factor S.p.A., partecipata al 50% dall'Emittente e sottoposta a direzione e coordinamento da parte del Gruppo bancario IBL;
- ottenimento di linee di credito da parte di IBL Banca e BCA, finalizzate sia alle esigenze finanziarie correnti della società emittente, sia all'acquisizione di portafogli creditizi.

Di seguito si riporta evidenza dei crediti commerciali verso la partecipata Credit Factor e del finanziamento in essere con IBL Banca e BCA, al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.

Dati in €	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Crediti vs cliente gestito Credit Factor SpA	6.225.220	10.774.159	15.509.787

Finanziamenti in essere con IBL Banca e BCA

Dati in €	Avvio	Importo accordato	Utilizzato 31/12/2021	Utilizzato 31/12/2022	Utilizzato 31/12/2023
IBL Banca - Apertura di credito a 18 mesi	28/7/2023	1.000.000	0	0	659.270
BCA - Apertura di credito	22/12/2023	3.500.000	0	0	1.562.783
IBL Banca - Mutuo (6mm preammortamento + 14 rate trimestrali)	15/06/2020	550.000	400.595	245.123	83.339

Fonte: Dati societari

In entrambe le fattispecie di operazioni con parti correlate ad oggi effettivamente in essere, le condizioni applicate risultano in linea con quelle riscontrabili sui rispettivi mercati di riferimento.

Tuttavia, non vi è garanzia del fatto che, ove tali operazioni fossero state concluse fra, oppure con, terze parti, le stesse avrebbero negoziato e stipulato contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni o con le medesime modalità.

Ad ogni modo, l'Organo di Supervisione Strategica valuta preventivamente con la massima attenzione ogni potenziale opportunità operativa che veda coinvolte le proprie parti correlate.

1.18 Rischi derivanti da procedimenti giudiziari in essere

Nel corso del normale svolgimento della propria attività, l'Emittente è soggetto a cause legali riguardanti alcune controversie sottoposte alla giurisdizione dello Stato Italiano. Stanti le incertezze inerenti tali vertenze, è difficile effettuare previsioni certe circa l'esborso finanziario che ne deriverà, né in merito ai tempi con i quali esso si manifesterà.

Al fine di valutare correttamente e prudentemente i rischi derivanti da passività potenziali di natura legale, il management ottiene periodicamente informazioni circa il loro stato dai propri consulenti legali. L'Emittente accerta una passività a fronte di tali contenziosi quando ritiene probabile che si verificherà un esborso finanziario e quando l'ammontare delle perdite che ne deriveranno può essere ragionevolmente stimato.

Gli accantonamenti al fondo rischi saranno come di consueto adeguati nell'ambito delle valutazioni per la chiusura del bilancio al 31 dicembre 2023, per tenere conto di evoluzioni riguardo le cause passive in essere, la cui entità si prevede ad oggi non rilevante dal punto di vista degli effetti economici.

Per quanto concerne il contenzioso di natura amministrativa, non sono in corso procedimenti.

1.19 Rischi legati alla concessione di garanzie

L'Emittente, nell'ambito di alcune operazioni di finanziamento, ha costituito delle garanzie in favore delle banche concedenti, nonché ai fini degli adempimenti contrattuali previsti nell'ambito delle attività di gestione del credito (per il dettaglio dei vincoli esistenti, si rimanda all'allegato C del Regolamento del prestito obbligazionario).

1.20 Rischio connesso al trattamento di dati personali

L'Emittente è esposto al rischio di violazioni della normativa di riferimento in materia di gestione, trattamento e protezione dei dati personali, con possibili effetti negativi sull'attività, le prospettive e la situazione economica,

patrimoniale e finanziaria dell'Emittente. Nello svolgimento della propria attività, l'Emittente raccoglie, tratta e ha accesso, in modo continuativo, a dati personali dei propri clienti (debitori ceduti), nonché dei debitori in relazione ai quali svolge l'attività di recupero crediti, dei propri dipendenti e dei soggetti con i quali, a diverso titolo, intrattiene rapporti. L'Emittente deve, pertanto, ottemperare alle disposizioni in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali, sia di matrice europea (Regolamento UE 679/2016, c.d. "GDPR") che di matrice italiana (D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 – cd "Codice Privacy"), nonché ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nonostante l'Emittente abbia intrapreso attività di adeguamento alla normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali, lo stesso resta comunque esposto al rischio che le procedure e le misure adottate si rivelino inadeguate e/o che non siano correttamente attivati i necessari presidi privacy nell'ambito delle diverse aree di attività, con conseguente danneggiamento o perdita dei dati personali trattati oppure con il rischio che gli stessi vengano sottratti, divulgati o trattati per finalità diverse da quelle rese note ai, o autorizzate dai, rispettivi interessati. Il verificarsi di tali circostanze potrebbe determinare l'irrogazione, da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, di ingenti sanzioni amministrative e, in specifici casi, di sanzioni penali nei confronti degli autori delle condotte illecite che dovessero, eventualmente, integrare fattispecie di reato, con effetti negativi sull'attività, nonché sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e reputazionale dell'Emittente.

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI OPERA L'EMITTENTE

2.1 Rischi connessi all'impatto delle eventuali incertezze del quadro macroeconomico

Nel contesto delle condizioni generali dell'economia, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente è necessariamente influenzata dai vari fattori che compongono il quadro macroeconomico e dai cambiamenti avversi ai quali lo stesso è esposto.

Al riguardo, l'Emittente è impegnata in una continua attività di monitoraggio del contesto macroeconomico di riferimento, al fine di recepire tempestivamente i cambiamenti intervenuti, adoperandosi per minimizzare l'impatto economico eventualmente derivante dagli stessi.

2.3 Rischi legati alla competitività del settore

Il mercato dei crediti *non performing* e delle operazioni di acquisto di importanti masse di tali crediti ha conosciuto, negli anni successivi al 2008, una forte espansione grazie soprattutto all'ingente *stock* di NPL presenti nei bilanci degli istituti bancari, per effetto della perdurante crisi economica. In Italia, il settore si caratterizza per una discreta competitività e per la presenza di operatori che si differenziano per modelli di *business*, in termini di focus strategico (c.d. "servicer" puri, investitori puri o misti), specializzazione (*secured vs unsecured, consumer vs corporate, leasing, etc.*) e struttura (società vigilate o non vigilate dalla Banca d'Italia).

Sebbene EUROPA FACTOR ritenga di godere di vantaggi competitivi in termini di *know-how, standing* in quanto intermediario finanziario vigilato, importante capacità produttiva e disponibilità di risorse e consolidata reputazione sul mercato, non si può escludere che il consolidamento sul mercato di soggetti dotati di risorse finanziarie significativamente maggiori rispetto all'Emittente, potrebbe determinare conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

2.4 Rischi connessi alla normativa dei settori in cui opera l'Emittente

EUROPA FACTOR opera in un settore fortemente regolamentato, caratterizzato dalla costante evoluzione normativa e regolamentare ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia. Sebbene la Società sia dotata di funzione aziendale dedicata alla *compliance*, la quale ha il compito di monitorare e gestire i rischi derivanti dalla conformità dell'attività dell'Emittente alla normativa di riferimento, non è possibile escludere che eventuali variazioni del quadro normativo di riferimento, che determinino condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore, possano determinare effetti negativi sull'attività dell'Emittente, nonché sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dello stesso.

2.5 Rischi connessi al conflitto tra Russia e Ucraina

Nel mese di febbraio 2022 le gravi tensioni geo-politiche tra Russia e Ucraina, sfociate in un conflitto ancora in corso, hanno peggiorato nettamente l'intero contesto economico-finanziario globale, con potenziali ripercussioni su crescita e inflazione (fortemente influenzate dall'andamento dei prezzi delle commodities energetiche), e, conseguentemente, sull'incremento del flusso di nuovi crediti deteriorati.

Tenuto conto del business della Società, che opera esclusivamente sul territorio nazionale nell'acquisto e gestione di crediti deteriorati, non sussiste per l'Emittente il rischio di avere alcuna esposizione diretta nei confronti di controparti residenti in Russia, Bielorussia e Ucraina; tra l'altro, la Società ha assunto tutti i provvedimenti necessari a tutela dei propri rischi e verificherà di volta in volta il proprio portafoglio al fine di individuare le controparti / i settori suscettibili di rilevante impatto dalle potenziali ripercussioni su crescita e inflazione conseguenti alle tensioni del conflitto tra Russia e Ucraina.

3. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI ED ALLA LORO QUOTAZIONE

3.1 *Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza*

Nel caso in cui l'Obbligazionista volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- variazione dei tassi interesse e di mercato ("Rischio di tasso relativo al Prestito Obbligazionario");
- caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di Liquidità delle Obbligazioni");
- variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del Valore Nominale. Questo significa che, nel caso in cui l'Obbligazionista vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale.

3.2 *Rischio di tasso relativo al Prestito Obbligazionario*

L'investimento nel prestito proposto comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in titoli obbligazionari a tasso variabile.

3.3 *Rischio di indicizzazione*

Gli interessi di importo variabile dovuti sulle Obbligazioni a tasso variabile di propria emissione sono correlati all'andamento del tasso Euribor di riferimento (di seguito il "**Parametro di Indicizzazione**"). In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Indicizzazione corrisponde una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni. È possibile che il Parametro di Indicizzazione possa ridursi fino a zero o al disotto dello zero; in questo caso, tuttavia, il regolamento del Prestito prevede un c.d. *floor* a zero tale per cui l'investitore continuerebbe a percepire almeno il relativo spread.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e del Parametro di Indicizzazione potrebbero inoltre determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo dei titoli.

3.4 *Rischio di eventi di turbativa o straordinari riguardanti il Parametro di Indicizzazione*

Con riferimento alle Obbligazioni, il verificarsi di eventi di turbativa del Parametro di Indicizzazione potrebbe avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate.

In aggiunta a quanto sopra, nell'ipotesi di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione, saranno previste particolari modalità di determinazione dello stesso e quindi degli interessi a cura dell'agente di calcolo. L'Emittente non fornirà comunque successivamente all'emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

Si evidenzia altresì che la regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni, il cui Parametro di Indicizzazione sia costituito,

come nel caso del tasso Euribor, da un indice di riferimento, ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "**Benchmark Regulation**") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate al Parametro di Indicizzazione, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione degli indici di riferimento nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sugli indici di riferimento i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione degli indici di riferimento; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo degli indici di riferimento e/o (iii) portare all'eliminazione degli indici di riferimento.

Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento delle Obbligazioni collegate al Parametro di Indicizzazione.

3.5 Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione delle Obbligazioni a tasso variabile

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Indicizzazione cui sono legate le Obbligazioni; pertanto, tali informazioni potrebbero non essere disponibili.

3.6 Rischio di Liquidità delle Obbligazioni

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un Obbligazionista di vendere prontamente, e quindi di individuare una controparte disposta ad acquistare, le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale a meno di accettare – pur di trovare una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni – una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni stesse rispetto al loro Valore Nominale, ovvero al loro prezzo di sottoscrizione, ovvero al loro valore di mercato o ancora al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche simili.

Si segnala che non è previsto alcun impegno da parte di nessun soggetto a garantire la negoziazione delle Obbligazioni.

Non vi è quindi alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario, ovvero che tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato altamente liquido.

Il portatore delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza, a meno di dover accettare, quale corrispettivo, una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni (rispetto al loro Valore Nominale ovvero al loro prezzo di sottoscrizione o di acquisto ovvero al loro valore di mercato, ovvero, infine, al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche simili). Pertanto, l'Obbligazionista, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve tenere in considerazione che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all'atto dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

3.7 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio stesso. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

3.8 Rischio correlato all'assenza del rating sui titoli

Si definisce rischio connesso all'assenza di rating dell'Emittente il rischio relativo alla mancanza di informazioni sintetiche sulla capacità dell'Emittente di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, ovvero alla rischiosità di solvibilità dell'Emittente relativa ai titoli emessi dallo stesso. L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente. Va, tuttavia, tenuto in debito conto che l'Emittente è un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale e, quindi, a specifici obblighi di consistenza patrimoniale e di gestione della liquidità e che l'assenza di *rating* dell'Emittente non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente medesimo.

3.9 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'Obbligazionista. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'Obbligazionista.

3.10 Rischio connesso all'assenza di garanzie

Le Obbligazioni non sono garantite da alcuna garanzia rilasciata dalla Società, né da garanzie reali o personali di terzi, sicché il rimborso del capitale ed il pagamento degli Interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. I portatori delle Obbligazioni non hanno diritto di soddisfarsi con priorità rispetto ad altri creditori della Società in caso di fallimento o di liquidazione della Società medesima. Pertanto, in caso di fallimento o di liquidazione della Società, i portatori delle Obbligazioni dovranno concorrere con gli altri creditori chirografari della Società per il recupero del proprio investimento.

3.11 Rischio di rimborso anticipato delle obbligazioni

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente a discrezione dell'Emittente con le modalità ivi descritte. Inoltre, nei casi e secondo le modalità disciplinate all'articolo 8 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, anche gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni, ove ne sussistano i presupposti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento medesimo.

Nel caso di rimborso anticipato gli Obbligazionisti perderebbero il diritto al percepimento degli Interessi non ancora maturati alla data del rimborso anticipato.

La presenza dell'opzione - per l'Emittente e per gli Obbligazionisti - di esercitare il rimborso anticipato comporta per l'investitore il rischio di vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento, in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria dei titoli obbligazionari, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione. L'investitore sarà inoltre esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della scadenza delle Obbligazioni ad un rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni di mercato.

Parte IV –INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE

1. INTRODUZIONE

EUROPA FACTOR, società fondata nel 2003 dalla famiglia Bottone ed iscritta all’albo degli Intermediari Finanziari è autorizzata all’esercizio, nei confronti del pubblico, dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, in conformità a quanto previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario (e dal D.M. 2 aprile 2015 n.53, articolo 2, comma 1. L’attività prevalente consiste nello smobilizzo e nell’incasso dei crediti d’impresa e di altri crediti. La Società può, pertanto, acquistare e cedere tali crediti (performing e non performing), sia "pro soluto" che "pro solvendo", scontare effetti e titoli di credito nonché svolgere attività di gestione e recupero degli stessi. La Società, con sedi a Roma (*headquarter*), Bari, Caserta, Cosenza, Catanzaro, Latina, Napoli, Palermo, Pesaro, Perugia, Reggio Calabria opera sull’intero territorio nazionale attraverso collaboratori (oltre 1000) e agenzie di recupero credito (con cui stringe contratti di collaborazione). Al 31 dicembre 2023, la Società gestiva circa Euro 10,3 miliardi di euro di crediti *performing* e *non performing*, di cui Euro 2,8 miliardi di proprietà.

2. DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE

La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “EUROPA FACTOR S.p.A.”.

3. LUOGO DI REGISTRAZIONE DELL’EMITTENTE E SUO NUMERO DI ISCRIZIONE

L’Emittente è iscritto presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Roma al n. 07552111002, R.E.A. RM/1039848.

4. DATA DI ISCRIZIONE E DURATA DELL’EMITTENTE

EUROPA FACTOR S.p.A. è stata costituita a Roma, in data 20 maggio 2003.

La durata della Società è prevista dallo statuto sociale fino al 31 dicembre 2100.

5. DOMICILIO E FORMA GIURIDICA DELL’EMITTENTE, LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE OPERA, PAESE DI COSTITUZIONE, NONCHÉ INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO DELLA SEDE SOCIALE

L’Emittente è costituito in Italia sotto forma di “*società per azioni*” ed opera in base alla legislazione italiana.

La Società ha sede legale e amministrativa in via Zoe Fontana, 220 – 00131 Roma (RM) (numero di telefono +39 06 874095303).

6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è composto da 3 (tre) membri ed è stato nominato dall’Assemblea dei Soci con atto del 30 aprile 2021 fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente	Luca Provaroni	Rieti (RI)	12/09/1973
Consigliere e AD	Pierluca Bottone	Palermo (PA)	28/05/1971
Consigliere	Stefano Sagripanti	Roma (RM)	02/08/1968

Il Collegio Sindacale è composto da 5 (cinque) membri ed è stato nominato dall'Assemblea dei Soci con atto del 29 aprile 2022 fino all' approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

L'attuale composizione del Collegio Sindacale è la seguente:

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente	Carlo Conte	Roma (RM)	12/06/1947
Sindaco effettivo	Alberto Romano	Brescia (BS)	11/12/1956
Sindaco effettivo	Paolo Limiti	Roma (RM)	03/03/1980
Sindaco supplente	Andrea Cieri	Marino (RM)	07/04/1980
Sindaco supplente	Carmine Biancardi	Roma (RM)	17/07/1967

7. SOCIETÀ DI REVISIONE

In data 15 dicembre 2017, l'Assemblea dei Soci della Società ha conferito alla società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Via Ettore Petrolini, 2 – 00197 Roma (RM), l'incarico di revisione legale dei bilanci d'esercizio della Società ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, come successivamente modificato e integrato, per il periodo dal 2017 al 2026, con scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

La relazione della società di revisione relativa al bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 della Società è stata emessa a Roma in data 13 aprile 2023, con giudizio senza rilievi. Si rinvia all'Allegato 3 per la lettura della predetta relazione e relativo giudizio nel loro testo integrale, di cui si riporta il seguente estratto:

“Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della EUROPA FACTOR S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della EUROPA FACTOR S.p.A. al 31 dicembre 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge”.

8. EVENTI RECENTI SOSTANZIALMENTE RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SOLVIBILITÀ DELL'EMITTENTE

Nel corso del 2023, EUROPA FACTOR ha negoziato e concluso l'acquisto di n. 20 portafogli crediti *non performing* per un valore nominale di euro 410 milioni per 657 mila pratiche.

Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato e agli eventi recenti che coinvolgono l'Emittente, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, allegato al presente Documento di Ammissione quale Allegato 2 e messo a disposizione sul sito internet della Società: <https://www.europafactor.it/>.


Parte V – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. BREVE PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

EUROPA FACTOR, dal 2003, opera nel mercato dei crediti *performing* e *non performing*. In particolare, la Società si occupa dell'acquisto di portafogli di NPL e della gestione e del recupero crediti per conto terzi, e offre servizi di consulenza in materia di crediti.

Di seguito vengono esplicitate le tre aree di attività dell'Emittente:

1. **Acquisizione portafogli NPL:** acquisto di crediti pro-soluto NPL (soprattutto dal settore utilities e telecomunicazioni) che vengono gestiti con gruppi dedicati, a circuito chiuso e personale specializzato per size e tipologia di ticket.
2. **Credit management:** attività di gestione e recupero crediti per conto di terzi e per crediti di proprietà dell'Emittente medesimo, attraverso l'applicazione delle più idonee strategie stragiudiziali e giudiziali, ivi inclusi azioni massive e interventi "one-to-one" sulle singole pratiche (specialmente per *ticket* medio-grandi).
 - a. **Recupero crediti stragiudiziale:** l'Emittente ha definito ed ottimizzato un *workflow* operativo che copre l'intero ciclo di vita del credito, dalla fatturazione all'incasso, in ottica "end to end".



* Dati riferiti al 30/06/2023


- b. **Recupero crediti giudiziale:** EUROPA FACTOR ha definito e ottimizzato un *workflow* operativo che copre anche l'intero iter del recupero giudiziale, avvalendosi di consulenti legali e corrispondenti per gestire in modo efficiente ed efficace il recupero credito giudiziale, cui si affianca il contemporaneo intervento di "phone e home collector". Il monitoraggio costante permette di raggiungere gli obiettivi prefissati e di garantire le performance concordate. Per lo svolgimento delle attività inerenti al recupero giudiziale, l'Emittente si avvale di:

- rete di legali esterna in convenzione;
- *due diligence* e assegnazione *ranking/scoring*.


3. *Performing e NPLs Consulting*: servizi di consulenza a banche e investitori istituzionali su crediti *performing* e *non performing*. In particolare, la Società si occupa di:

- analisi e valutazione di portafogli di crediti, attraverso un'accurata *due diligence* finalizzata a determinare il valore economico dei crediti dei clienti/debitori, e a formulare una previsione di incasso atteso in funzione delle strategie di recupero più consone rispetto alla tipologia, anzianità e composizione del portafoglio;
- supporto integrato nelle operazioni di acquisizione, gestione e dismissione di portafogli di crediti;
- formulazione di *business plan* e strutturazione di operazioni di cartolarizzazione mediante costituzione di *special purpose vehicle* ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- gestione stragiudiziale, giudiziale e attività di re-impossessamento, con successiva vendita degli asset sul mercato.

Analisi grafiche sul portafoglio crediti totale 2021 – 2022 - 2023 (Gross Book Value)




Portafoglio crediti totale 2023 – Breakdown (%)



2. IL MERCATO DI RIFERIMENTO (Fonte: «Market Watch NPL», febbraio 2024, elaborato da Banca IFIS)

Il credito deteriorato delle banche italiane


- Per il biennio 2024-2025 il tasso di deterioramento del credito è previsto in aumento rispetto agli anni precedenti, con un incremento proporzionalmente più elevato per le Famiglie rispetto alle Imprese.



Le transazioni NPL e UTP

- Il GBV dei portafogli NPE transati nel 2023 è stato di 30 mld€. I volumi relativi agli NPL (23 mld€, pari al 76% dei volumi del 2023) hanno visto un peso importante del mercato secondario (68%). Gli UTP hanno assorbito il restante 24%. I debitori corporate contano la metà del totale transato mentre in termini di asset predominano i portafogli unsecured.
- Nel biennio 2024-2025 è previsto che il volume delle transazioni di portafogli NPL e UTP siano sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 2023, con un'incidenza del mercato secondario sulle transazioni di NPL del 50%.


Trend mercato NPL, UTP e pipeline – Dati in mld € e %



Industria NPE

Lo stock di NPE in Italia si stima sia diminuito da 361 mld€ del 2015 a 303 mld€ del 2023, grazie alla gestione specializzata dei servicer e all'efficacia delle policy di credito delle banche. Nel biennio 2024-2025 si prevede che il volume totale degli NPE in Italia si mantenga costante e pari a circa € 300 miliardi l'anno.

Ammontare degli NPE in Italia – Dati in mld € e %



Parte VI – PRINCIPALI AZIONISTI

Di seguito la compagine societaria dell'Emittente:

Nominativo	Quota %
Pierluca Bottone	91,2%
Federica Bottone	4,8%
ITAHOLDING S.r.l.	4,0%

La società ITAHOLDING S.r.l. è controllata al 100% da Pierluca Bottone.

Alla data del presente Documento di Ammissione, il capitale sociale dell'Emittente è pari a Euro 3.125.000, interamente versato, ed è suddiviso in n. 3.125.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del Documento di Ammissione non sussistono accordi dalla cui attuazione possa scaturire, ad una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

Parte VII – RAGIONI DELL'EMISSIONE E IMPIEGO DEI PROVENTI

L'Emittente ha intenzione di utilizzare i proventi dell'emissione delle Obbligazioni per sostenere il piano di investimenti, che prevede:

- **Acquisizione di portafogli di NPL** opportunamente selezionati, con focus nei settori utilities, telecomunicazioni e commerciale;
- **Sviluppo delle capacità interne ed esterne** attraverso la selezione di nuove risorse (e/o agenzie di recupero), l'adozione di nuovi modelli di governance e la maggiore interazione con l'intera rete di recupero;
- **Miglioramento del processo interno di recupero** tramite lo sviluppo delle unità territoriali, del telelavoro e del flusso operativo;
- **Investimenti sulle infrastrutture IT**, con l'obiettivo di valorizzare e automatizzare l'intero flusso operativo a supporto dell'attività di recupero crediti.

Per quanto riguarda il fabbisogno corrente in ottica di capitale circolante, l'Emittente dichiara che tali risorse sono adeguate rispetto ai fabbisogni correnti.

Parte VIII – INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

(a) Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente si rinvia al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, insieme alle relative certificazioni, riportati nell'Allegato 2 al presente Documento di Ammissione.

Di seguito vengono riportati i principali dati economico-patrimoniali dell'Emittente al 31 dicembre 2022:

Voce (dati in €)	31/12/2022
Margine di intermediazione	31.490.022
Margine di interesse	17.742.824
Margine caratteristico	6.467.388
Utile ante imposte	6.467.388
Utile Netto	5.180.015
Totale attivo	51.551.275
Posizione Finanziaria Netta	17.057.348
Patrimonio Netto	18.274.489

(b) Con riferimento ai Prestiti Obbligazionari Esistenti, si riporta di seguito una tabella recante evidenza delle principali caratteristiche e condizioni degli stessi:

Denominazione	ISIN	Tasso	Data di emissione	Data di scadenza	Debito outstanding 31/12/2023
“EUROPA FACTOR S.p.A. MINI BOND 4,9% – 2024”	IT0005396251	4,9%	24 gennaio 2020	31 dicembre 2024	€ 1.000.000
“EUROPA FACTOR S.p.A. MINI BOND 5,15% – 2026”	IT0005396319	5,15%	24 gennaio 2020	31 dicembre 2026	€ 1.750.000
“EUROPA FACTOR S.p.A. Euro 5.000.000 - 4,5% – 2027”	IT0005479321	4,5%	28 gennaio 2022	31 dicembre 2027	€ 4.000.000

Parte IX – INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

Per quanto concerne le informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione si rinvia al Regolamento del Prestito Obbligazionario riportato nell'Allegato 1 al presente Documento di Ammissione.

Parte X – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

1. MERCATO DI QUOTAZIONE

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul segmento professionale dell'Euronext Access Milan.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'Euronext Access Milan, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'Art. 224.6 del Regolamento dell'Euronext Access Milan.

2. MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

La negoziazione dei titoli sul segmento professionale dell'Euronext Access Milan è riservata solo agli Investitori Qualificati (come sopra definiti).

3. ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI E SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in nessun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, o equivalente, italiano o estero, né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dall'Euronext Access Milan.

4. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Parte XI – REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale.

La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti ad interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e/o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. L'Emittente non è tenuto a fornire informazioni né agli investitori né ai terzi, riguardanti l'eventuale modificazione della fiscalità applicabile alle Obbligazioni rispetto alle informazioni fornite sul Documento di Ammissione. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e/o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare, si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dovuti dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.

Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e/o altre somme derivanti dalle Obbligazioni.

1. TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI PROVENTI DELLE OBBLIGAZIONI

Il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato (il "**Decreto 239**") disciplina il regime fiscale applicabile, in presenza di determinati presupposti, agli interessi ed altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) delle obbligazioni e titoli simili emessi, *inter alia*, da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del Decreto 239 (ad oggi tale lista è contenuta nel Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come di volta in volta modificato e integrato, "**Decreto White List**"). In particolare, tale regime si applica, *inter alia*, alle obbligazioni e titoli simili a condizione che siano (i) negoziate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione sopra menzionati al momento dell'emissione o (ii) non negoziate purché detenute, ossia sottoscritte e circolanti, esclusivamente da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del TUF.

Ai fini del regime fiscale di cui al Decreto 239, sono considerate obbligazioni e/o titoli simili alle obbligazioni quei titoli che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi derivanti dalle obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia che non detengano le obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e residenti in Italia ai fini fiscali. In tali ipotesi, i proventi derivanti dalle obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile dei summenzionati soggetti ai fini delle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare ("**SIM**"), dalle società fiduciarie, dalle società di gestione del risparmio ("**SGR**"), dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (ciascuno, un "**Intermediario**"), residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle obbligazioni; ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle obbligazioni si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica delle stesse. Qualora le obbligazioni non siano depositate presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta dal relativo intermediario finanziario italiano (o stabile organizzazione in Italia di un intermediario finanziario non residente in Italia) che paga gli interessi, o, in sua assenza, dall'Emittente;
- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (a) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le obbligazioni siano effettivamente connesse; (b) fondi mobiliari italiani, SICAV, SICAF, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 e SICAF immobiliari; (c) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluse le obbligazioni, ad un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il "**Risparmio Gestito**"). Per assicurare il pagamento degli interessi relativi alle obbligazioni senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%, i percettori sopra indicati devono depositare le obbligazioni in tempo utile direttamente o indirettamente presso un Intermediario italiano autorizzato (o una stabile organizzazione in Italia di un Intermediario estero). Qualora le obbligazioni non siano depositate presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta dal relativo intermediario finanziario italiano (o stabile organizzazione in Italia di un intermediario finanziario non residente in Italia) che paga gli interessi, o, in sua assenza, dall'Emittente; le società di capitali residenti in Italia o le stabili organizzazioni in Italia di società estere alle quali le obbligazioni sono effettivamente connesse hanno il diritto di dedurre l'imposta sostitutiva subita dalle imposte sul reddito dovute;
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:

- (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nel Decreto White List, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
- (b) le obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il MEF; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il MEF; e
- (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), gli intermediari menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione del beneficiario effettivo degli interessi che attesti che lo stesso è residente in un paese incluso nel Decreto White List. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal MEF (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente sia già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e
- (d) gli intermediari menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo degli interessi e degli altri proventi derivanti dalle obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi e degli altri proventi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Fatte salve alcune limitazioni e requisiti (incluso un periodo minimo di detenzione), le persone fisiche residenti in Italia che non agiscono nell'ambito di un'attività imprenditoriale o gli enti previdenziali di cui al D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, e al D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996, possono essere esenti da qualsiasi imposta sul reddito, inclusa l'imposta sostitutiva, sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle obbligazioni se le obbligazioni sono inserite in un piano individuale di risparmio a lungo termine che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni detenute da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti

pubblici e privati diversi dalle società che detengono le obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ("IRAP").

Nel caso in cui l'investitore sia un fondo pensione di cui alla lettera (iii)(b) sopra menzionata, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni maturati durante il periodo di possesso devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 20%. A determinate condizioni, gli interessi ed altri proventi relativi alle obbligazioni possono essere esclusi dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della Legge n. 232 se le obbligazioni sono incluse in un piano individuale di risparmio a lungo termine che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DALLE OBBLIGAZIONI

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se realizzate da:

- (i) una società commerciale italiana;
- (ii) un ente commerciale italiano;
- (iii) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (iv) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l'investitore sia una persona fisica che non detiene le obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dall'investitore che detiene le obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo investitore. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo investitore mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (ai fini della presente sezione, il "**Risparmio Amministrato**"). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del Risparmio Amministrato è consentita a condizione che: (i) le obbligazioni siano depositate presso banche italiane, SIM o

altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) l'investitore opti per il regime del Risparmio Amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo investitore. Secondo il regime del Risparmio Amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Ai sensi del regime del Risparmio Amministrato l'investitore non è tenuto ad esporre le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione annuale dei redditi.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Ai sensi del regime del Risparmio Gestito, l'investitore non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Fatte salve talune limitazioni e requisiti (incluso un periodo minimo di detenzione), le plusvalenze relative alle obbligazioni realizzate in occasione della cessione, del trasferimento o del rimborso da parte di persone fisiche residenti in Italia che detengono le obbligazioni al di fuori dell'esercizio di attività commerciale o di enti previdenziali ai sensi del D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, e del D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996, possono essere esenti da imposte, inclusa l'imposta sostitutiva del 26 per cento, se le obbligazioni sono inserite in un piano individuale di risparmio a lungo termine che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo di investimento italiano, aperto o chiuso, una SICAV, una SICAF, un fondo immobiliare o una SICAF immobiliare saranno incluse nel loro risultato netto e non saranno soggette all'imposta sostitutiva sopra menzionata.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo pensione italiano saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva pari al 20%. A determinate condizioni, le plusvalenze relative alle obbligazioni possono essere escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della Legge n. 232 se le obbligazioni sono incluse in un piano individuale di risparmio a lungo termine che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le plusvalenze realizzate, in seguito alla vendita o al rimborso di obbligazioni, da parte di soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia alla quale le obbligazioni siano effettivamente connesse sono in generale soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Tali plusvalenze non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia se:

- (i) le obbligazioni sono negoziate in mercati regolamentati;
- (ii) le obbligazioni non sono negoziate in mercati regolamentati e l'investitore è uno dei soggetti indicati all'art. 6, comma 1 del Decreto 239 (cfr. lettera (a) del punto (iv) del paragrafo relativo al "*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle obbligazioni*" sopra menzionato);
- (iii) l'investitore, sussistendo i requisiti per beneficiare di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato in cui è residente ai fini fiscali e la Repubblica Italiana, è assoggettato a tassazione in relazione a tali plusvalenze soltanto nello Stato in cui è residente.

3. IMPOSTA SU DONAZIONI E SUCCESSIONI

Ai sensi del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito nella legge n. 286 del 24 novembre 2006, il trasferimento a titolo gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività (comprese le obbligazioni e ogni altro titolo di debito), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- (i) trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000,00: 4%;
- (ii) trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000,00;
- (iii) trasferimenti a favore di altri soggetti: 8%.

Qualora il beneficiario sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica sul valore eccedente Euro 1.500.000,00.

Il trasferimento *mortis causa* di strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) è esente dall'imposta sulle successioni se gli strumenti finanziari sono inseriti in un piano individuale di risparmio a lungo termine che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso" o a seguito di "registrazione volontaria" o a seguito di "enunciazione".

Ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, è dovuta annualmente l'imposta di bollo in misura proporzionale sulle comunicazioni periodiche relative al deposito titoli inviate dagli enti finanziari alla propria clientela; tale imposta si applica con aliquota dello 0,20% sul valore di mercato o – in sua assenza – sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari detenuti. L'imposta di bollo dovuta non può essere inferiore a Euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, non può eccedere Euro 14.000.

5. IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (IVAFE)

Le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, residenti in Italia che detengono all'estero "prodotti finanziari" – quali le obbligazioni – devono generalmente versare un'imposta sul loro valore ("IVAFE"). Determinati chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate per il caso di prodotti finanziari detenuti all'estero per il tramite di soggetti interposti.

L'imposta, calcolata sul valore del prodotto finanziario, è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, si applica con aliquota pari al 2 per mille (a partire dal 1° gennaio 2024, l'imposta si applica con aliquota pari al 4 per mille in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) e non può eccedere Euro 14.000 per anno per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il valore del prodotto finanziario è costituito generalmente dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui lo stesso è detenuto, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Se al 31 dicembre i prodotti finanziari non sono più posseduti, si fa riferimento al valore di mercato degli stessi rilevato al termine del periodo di possesso.

6. MONITORAGGIO FISCALE

Ai sensi del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, come successivamente modificato, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti a tale obbligo i soggetti sopra menzionati che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento. L'obbligo di indicazione nella dichiarazione degli investimenti e delle attività estere di cui sopra non sussiste per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. In ogni caso, tale obbligo non sussiste per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore ai 15.000 euro.

Parte XII – RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi dell'Accordo di Sottoscrizione, i Sottoscrittori si sono impegnati a sottoscrivere, complessivamente, il 100% (cento per cento) dell'importo nominale delle relative Obbligazioni e a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

Ai sensi dell'Accordo di Sottoscrizione, l'Emittente ed i Sottoscrittori hanno dichiarato:

- a) che essi, i loro affiliati e/o qualsiasi altra persona che agisca per loro conto non hanno intrapreso - né intraprenderanno - alcuna azione in relazione alle Obbligazioni che possa integrare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero;
- b) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "Paesi Esclusi"); le Obbligazioni non saranno pertanto registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- c) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile, in Italia o all'estero, le Obbligazioni, né qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Qualificati Soggetti a Vigilanza Prudenziale e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- d) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- e) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Qualificati Soggetti a Vigilanza Prudenziale, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti.

Allegato 1

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

«EUROPA FACTOR S.p.A. – Prestito obbligazionario a tasso variabile – Euro 6.000.000»

ISIN IT0005592909

Europa Factor S.p.A.

con sede legale in via Zoe Fontana n. 220, Roma, Cap. 00131

capitale sociale deliberato Euro 3.125.000 i.v. e sottoscritto

codice fiscale n. e partita IVA n. 07552111002, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 1039848

iscritta al numero 196 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

ART. 1 – IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato "EUROPA FACTOR S.p.A. – Prestito obbligazionario a tasso variabile – Euro 6.000.000", di un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 6.000.000 (seimilioni/00) (il "**Prestito Obbligazionario**") è emesso da Europa Factor S.p.A., con sede in via Zoe Fontana n. 220, cap. 00131 – Roma, capitale sociale Euro 3.125.000 i.v. codice fiscale e partita IVA n.07552111002, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 1039848, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il numero 196 (l'"**Emittente**").

Il Prestito Obbligazionario è costituito da n. 60 (sessanta) obbligazioni al portatore a tasso variabile aventi valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) (il "**Valore Nominale**") ciascuna in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**").

Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/1998 come modificato (il "**TUF**") e del regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*").

In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema Monte Titoli. I portatori delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni, fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

Il codice ISIN delle Obbligazioni è IT0005592909.

ART. 2 – PREZZO DI EMISSIONE E VALUTA

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, al 100% (cento per cento) del valore nominale ovvero al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascuna Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il singolo Obbligazionista (di seguito il "**Prezzo di Emissione**").

ART. 3 – SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrano nella categoria degli Investitori Qualificati Soggetti a Vigilanza Prudenziale. Per "**Investitori Qualificati Soggetti a Vigilanza Prudenziale**" s'intendono i soggetti rientranti nella categoria degli investitori qualificati di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (come di volta in volta modificato e integrato, il "**Regolamento Prospetto**") e all'articolo 100 del TUF, soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi della normativa applicabile.

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Qualificati Soggetti a Vigilanza Prudenziale. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del Regolamento Prospetto, all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati paesi o, comunque, in paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

ART. 4 – GODIMENTO E DURATA

Il Prestito Obbligazionario è emesso in data 24 aprile 2024 (la "**Data di Emissione**") e i relativi interessi maturano a far data dalla Data di Emissione (la "**Data di Godimento**") e fino al termine di durata del Prestito Obbligazionario, fissato al 30 aprile 2030 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi di rimborso anticipato di cui ai successivi articoli 8 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

ART. 5 – ULTERIORI INFORMAZIONI

L'emissione del Prestito Obbligazionario è stata deliberata dall'Assemblea dei soci dell'Emittente in data 29 marzo 2024, con verbale redatto dal notaio Dott. Mercurio Paolo Dragonetti, rep. n. 15.394, racc. n. 10.606.

ART. 6 – INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (di seguito gli "**Interessi**"), a decorrere dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) ovvero, se precedente, sino alla data in cui le Obbligazioni siano state integralmente rimborsate, al tasso variabile nominale pari all'Euribor 6 Mesi maggiorato del Margine (di seguito, il "**Tasso di Interesse**"), fermo restando che, qualora alla Data di Osservazione l'Euribor 6 Mesi risulti inferiore a zero, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari alla somma tra "zero" ed il Margine.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno (ciascuna una "Data di Pagamento") a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 31 ottobre 2024.

Con riferimento a ciascuna cedola ed al relativo Periodo di Interessi (come di seguito definito), l'importo di ciascuna cedola sarà determinato dall'Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale ovvero il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e poi moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero di giorni effettivi del Periodo di Interesse, il tutto diviso per 365 ovvero, in ipotesi di anno bisestile, 366 giorni — secondo la convenzione Act/Act ISDA, come intesa nella prassi di mercato con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Fatto salvo quanto previsto di seguito al verificarsi di un Evento Benchmark, qualora alla Data di Osservazione non fosse possibile procedere alla rilevazione dell'Euribor 6 Mesi sulla base dello *Screen Rate*, l'Agente di Calcolo procederà a calcolare l'Euribor 6 Mesi, per la relativa Data di Osservazione, quale media aritmetica delle quotazioni lettera dei depositi interbancari in Euro fornite da almeno tre primari istituti bancari operanti in Italia (le "Banche di Riferimento"), proposti dall'Agente di Calcolo secondo il proprio prudente apprezzamento e confermati dall'Emittente.

ART. 6.1 – EVENTO BENCHMARK

Qualora si verifichi un Evento Benchmark (come determinato dall'Emittente) in relazione allo Screen Rate da utilizzare nella determinazione dell'Euribor 6 Mesi, allora l'Emittente farà quanto ragionevolmente possibile per nominare e consultare un Consulente Indipendente, non appena ragionevolmente possibile, per determinare un Tasso Successivo, ovvero, in caso di mancanza dello stesso, un Tasso Alternativo, entro e non oltre due Giorni Lavorativi prima della Data di Osservazione relativa al Periodo di Interessi immediatamente successivo.

Se il Consulente Indipendente determina che:

- (i) esiste un Tasso Successivo, allora tale Tasso Successivo verrà utilizzato per tutti i futuri pagamenti di Interessi sulle Obbligazioni (ai sensi del presente articolo 6.1 (*Evento Benchmark*)) in luogo dello Screen Rate in riferimento al quale il Tasso di Interesse deve essere determinato; o
- (ii) non esiste un Tasso Successivo ma esiste un Tasso Alternativo, allora tale Tasso Alternativo sarà utilizzato per tutti i futuri pagamenti di Interessi sulle Obbligazioni (ai sensi del presente articolo 6.1 (*Evento Benchmark*)), in luogo dello Screen Rate in riferimento al quale il Tasso di Interesse deve essere determinato.

Qualora (a) l'Emittente non sia in grado di nominare un Consulente Indipendente o (b) il Consulente Indipendente nominato dall'Emittente non riesca a determinare un Tasso Successivo o, in mancanza di questo, un Tasso Alternativo in conformità al presente articolo 6.1 (*Evento Benchmark*) almeno 10 Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Osservazione, l'Euribor 6 mesi applicabile al successivo Periodo di Interessi sarà pari all'ultimo Euribor 6 mesi determinato in relazione alle Obbligazioni con riferimento al Periodo di Interessi immediatamente precedente. Se non vi è stata la prima Data di Pagamento, l'Euribor 6 mesi sarà l'ultimo tasso di riferimento disponibile per l'Euribor 6 mesi, come determinato dal Consulente Indipendente. A scanso di equivoci, il presente articolo si applicherà solo al Periodo di Interessi immediatamente successivo al verificarsi di un Evento Benchmark ai sensi del paragrafo (e) di tale definizione. Ogni successivo Periodo di Interessi potrà essere soggetto alla successiva applicazione del presente articolo 6.1 (*Evento Benchmark*).

Qualora venga determinato un Tasso Successivo o un Tasso Alternativo in conformità al presente articolo 6.1 (*Evento Benchmark*) e il Consulente Indipendente indichi (i) che sono necessarie modifiche al presente Regolamento per assicurare il corretto funzionamento del Tasso Successivo o del Tasso Alternativo (tali modifiche, le "Modifiche Benchmark") e (ii) i termini delle Modifiche Benchmark, allora l'Emittente ne darà

comunicazione agli Obbligazionisti e gli Obbligazionisti avranno il diritto di modificare il presente Regolamento per implementare le Modifiche Benchmark.

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

(i) la Data di Scadenza; e

(ii) in caso di rimborso anticipato integrale ai sensi del successivo articolo 8 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) la relativa Data di Rimborso Anticipato (come di seguito definita).

Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato, l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni ai sensi dell'art. 1224 c.c., continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota capitale non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

ART. 7 – RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 8 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito Obbligazionario sarà *amortising* e verrà rimborsato alla pari (*i.e.* al 100% del valore nominale) in n. 10 rate semestrali a quote capitali costanti posticipate, a decorrere dal 31 ottobre 2025 fino alla Data di Scadenza (inclusa) così come indicato dalla tabella seguente:

Piano di ammortamento intero Prestito Obbligazionario					Piano di ammortamento singola Obbligazione	
Date di Pagamento	Valore nominale residuo	N. rate capitale	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale	Valore nominale residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
31/10/2024	6.000.000	1	0	0%	100.000	0
30/04/2025	6.000.000	2	0	0%	100.000	0
31/10/2025	5.400.000	3	600.000	10%	90.000	10.000
30/04/2026	4.800.000	4	600.000	10%	80.000	10.000
31/10/2026	4.200.000	5	600.000	10%	70.000	10.000
30/04/2027	3.600.000	6	600.000	10%	60.000	10.000
31/10/2027	3.000.000	7	600.000	10%	50.000	10.000
30/04/2028	2.400.000	8	600.000	10%	40.000	10.000
31/10/2028	1.800.000	9	600.000	10%	30.000	10.000
30/04/2029	1.200.000	10	600.000	10%	20.000	10.000
31/10/2029	600.000	11	600.000	10%	10.000	10.000
30/04/2030	0	12	600.000	10%	0	10.000

Qualora una Data di Pagamento o la Data di Scadenza non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso esso sarà spostato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

ART. 8 – RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Ciascun Obbligazionista ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale delle proprie Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (“**Eventi Rilevanti**” e, ciascuno, un “**Evento Rilevante**”):

- i. mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi;
- ii. l'inadempimento di una o più altre obbligazioni di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, a condizione che tale inadempimento si protragga per almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla notifica di apposita comunicazione scritta all'Emittente da parte degli Obbligazionisti (o dal loro Rappresentante Comune, ove nominato);
- iii. il verificarsi ad una Data di Calcolo di un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari che non sia stato rimediato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Verifica immediatamente successiva (come dichiarato dall'Attestazione di Conformità da consegnarsi da parte dell'Emittente alla Data di Verifica);
- iv. l'adozione da parte dell'autorità di vigilanza competente di provvedimenti che dispongano procedure di risoluzione con effetto liquidatorio dell'Emittente ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come di volta in volta modificato, o di altra normativa applicabile all'Emittente;
- v. il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- vi. le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del *core business* così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione (le “**Autorizzazioni**”) siano revocate, decadano o vengano comunque meno e tale evento non sia curato o rimediato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi;
- vii. la società di revisione incaricata della revisione legale del Bilancio non abbia proceduto alla certificazione del Bilancio per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilevi di particolare gravità in relazione agli stessi;
- viii. il verificarsi, complessivamente per un importo superiore a Euro 300.000 (trecentomila/00) di:
 - (a) un inadempimento degli obblighi di pagamento (diversi da quelli nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, fatto salvo l'eventuale periodo di grazia applicabile; o
 - (b) un evento che determini l'obbligo dell'Emittente di rimborsare anticipatamente tale Indebitamento Finanziario, fatto salvo l'eventuale periodo di grazia applicabile; ovvero
 - (c) con riferimento all'Emittente, una qualsiasi obbligazione venga dichiarata "dovuta" o "esigibile" da un qualsiasi altro creditore prima della sua scadenza contrattuale a causa di un inadempimento dell'Emittente,

fermo restando che in ciascuno dei casi di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono non sussisterà alcun Evento Rilevante qualora l'inadempimento sia sanato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla

data di contestazione dell'inadempimento rilevante e fatta salva l'eventuale debita evidenza dell'adempimento di tale obbligazione da parte dell'Emittente, comprovata da idonea documentazione soddisfacente per gli Obbligazionisti;

- ix. l'instaurazione di un procedimento esecutivo nei confronti dell'Emittente per un importo complessivo superiore ad Euro 300.000 (trecentomila/00), salvo che l'Emittente abbia comprovato l'accantonamento degli importi dallo stesso ritenuti eventualmente necessari a far fronte al pregiudizio derivante dal procedimento esecutivo, ad eccezione comunque dei pignoramenti che siano cancellati e/o dichiarati estinti entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi;
- x. la riduzione del capitale sociale dell'Emittente, a meno che nel termine di 45 Giorni Lavorativi dalla eventuale delibera di riduzione (ovvero nel maggior termine applicabile all'Emittente in relazione agli obblighi di vigilanza regolamentare e/o informativa cui lo stesso è soggetto) venga ricostituito il capitale sociale esistente alla Data di Emissione;
- xi. l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente, con cui si approvi la messa in liquidazione dell'Emittente ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento dell'Emittente, salvo quanto previsto dal paragrafo x. che precede;
- xii. la mancata trasmissione agli Obbligazionisti dell'Attestazione di Conformità ai sensi e nei termini previsti dall'Articolo 11 del presente Regolamento, restando inteso che l'Emittente avrà 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine per porre rimedio alla mancata comunicazione.

La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere preceduta da una richiesta di porre rimedio all'Evento Rilevante da inviarsi all'Emittente da parte dell'Obbligazionista (la "**Richiesta di Rimediare all'Evento Rilevante**").

Nel caso in cui l'Emittente non adempia alla Richiesta di Rimediare all'Evento Rilevante entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della Richiesta di Rimediare all'Evento Rilevante medesima, ciascun Obbligazionista potrà trasmettere la richiesta di rimborso anticipato delle Obbligazioni a mezzo di lettera raccomandata a/r alla sede legale dell'Emittente, ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: europafactor@pec.it.

L'Emittente dovrà procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni entro 30 giorni di calendario a partire dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**").

A seguito della richiesta di rimborso anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale sia agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al Valore Nominale ovvero al valore nominale unitario residuo, e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), a Monte Titoli, agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune, ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica), all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti l'avvenuta ricezione della richiesta di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante, (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato e (iii) dell'ammontare che verrà rimborsato.

Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

ART. 9 – RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

L'Emittente avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato (totale ma non parziale) del Prestito Obbligazionario (il “**Rimborso Anticipato Emittente**”) ad una Data di Pagamento ricompresa tra la Data di Pagamento che cadrà il 30 aprile 2026 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 aprile 2029 (inclusa), ad un valore nominale pari al 101,00% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario.

Il Rimborso Anticipato Emittente dovrà essere esercitato mediante una comunicazione inviata agli Obbligazionisti, al Rappresentante Comune, ove nominato, a Borsa Italiana, a Monte Titoli, all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della data di rimborso anticipato.

L'Emittente eserciterà tale diritto nel rispetto del Regolamento dell'Euronext Acces Milan e della normativa *pro tempore* applicabile.

ART. 10 – IMPEGNI DELL'EMITTENTE

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna nei confronti dei portatori delle Obbligazioni, salvo deroga autorizzata preventivamente dall'Assemblea degli Obbligazionisti, a:

- 1) non modificare il proprio oggetto sociale e non cessare né modificare in modo sostanziale la propria attività principale quale svolta alla Data di Emissione, mantenendo tutte le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento della stessa;
- 2) non apportare modifiche al proprio statuto che possano avere un effetto negativo sui diritti degli Obbligazionisti, che possano pregiudicare o rendere più difficoltoso l'esercizio dei diritti degli Obbligazionisti previsti dal Regolamento o dalla legge, ovvero pregiudicare la capacità dell'Emittente di far fronte puntualmente agli obblighi di pagamento assunti nei confronti degli Obbligazionisti stessi;
- 3) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e rispettare tutte le leggi e i regolamenti pertinenti l'attività da essa svolta in tutte le sedi e i paesi nei quali opera;
- 4) non approvare o compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura né operazioni straordinarie sul proprio capitale, né operazioni di trasformazione societaria, acquisizione, fusione, o scissione, fatte salve le Operazioni Consentite, come definite nell'Allegato A;
- 5) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un ammontare superiore al 30% dell'utile netto dell'Emittente, a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni esistenti alla data di emissione;
- 6) approvare il bilancio entro 180 (centottanta) giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- 7) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- 8) non presentare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione o revoca della negoziazione delle Obbligazioni sul segmento professionale dell'Euronext Access Milan (c.d. “delisting”) ed astenersi dal tenere condotte che possano determinare la predetta esclusione o revoca;

- 9) non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri Beni, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- 10) fare in modo che ogni finanziamento, a qualsivoglia titolo effettuato, da parte dei soci (diretti o indiretti) dell'Emittente e/o dalle società dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente, sia postergato e subordinato alle Obbligazioni;
- 11) tenere regolarmente i propri libri sociali, attenendosi alle previsioni di legge e ai principi contabili applicabili, facendo sì che i dati contenuti nei libri medesimi siano veritieri, completi, accurati e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante;
- 12) sottoporre a revisione legale dei conti da parte di una società di revisione il bilancio di esercizio al 31 dicembre di ciascun anno successivo alla Data di Emissione;
- 13) mantenere in essere le attuali coperture assicurative, con controparti di riconosciuto *standing*, per il presidio dei rischi connessi alle proprie strutture, agli asset fisici nonché le polizze assicurative concernenti la responsabilità civile degli amministratori (D&O - *Directors and Officers Insurance*);
- 14) comunicare al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, con le modalità di cui al successivo articolo 20, le seguenti informazioni concernenti l'Emittente, secondo le scadenze temporali di seguito riportate:
- (a) con frequenza trimestrale (entro 45 giorni di calendario dalla fine di ciascun trimestre):
- il valore dell'Indebitamento Finanziario e del Patrimonio Netto
 - il margine di interesse, ai sensi della normativa bilancistica *pro tempore* applicabile
 - tutte le informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti, nonché il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del presente Regolamento;
- (b) con frequenza semestrale (entro 45 giorni di calendario dalla fine di ciascun semestre):
- in aggiunta alle informazioni trimestrali, un documento sulla situazione economico-patrimoniale dell'Emittente, contenente i principali indicatori economico-patrimoniali, quali, a titolo esemplificativo, margine di intermediazione, andamento portafoglio crediti di proprietà e in gestione;
- 15) far sì che a ciascuna Data di Calcolo siano rispettati i Parametri Finanziari di cui al successivo art. 11;
- 16) inviare al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, una informativa in merito all'avvenuto compimento delle Operazioni Consentite di cui ai punti (iii), (iv) e (v) dell'Allegato A.

ART. 11 – PARAMETRI FINANZIARI

A) L'Emittente si impegna a far sì che a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio dell'Emittente alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, i seguenti valori (i "**Parametri Finanziari**") vengano rispettati:

Al 31 dicembre

PARAMETRO FINANZIARIO	2024	2025	2026	2027	2028
-----------------------	------	------	------	------	------

<i>Cost/Income Ratio</i> ¹	≤90%	≤90%	≤90%	≤90%	≤90%
<i>Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate (tier 1 capital ratio)</i>	≥6%	≥6%	≥6%	≥6%	≥6%
<i>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (v.10) / Patrimonio Netto</i>	≤3x	≤3x	≤3x	≤3x	≤3x

B) ai sensi del presente articolo 11 si verificherà una violazione dei Parametri Finanziari, con conseguente possibilità, pertanto, per gli Obbligazionisti di esercitare la facoltà di rimborso anticipato di cui al precedente articolo 8, qualora anche uno solo dei predetti Parametri Finanziari presenti, in relazione a ciascuna data del 31 dicembre (la "**Data di Calcolo**"), valori difformi da quelli sopra indicati (**"Evento di Violazione dei Parametri Finanziari"**) e tale difformità non sia stata rimediata entro 30 Giorni Lavorativi dalla Data di Verifica immediatamente successiva.

C) nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente fornirà al Rappresentante Comune (ove nominato), ovvero a ciascun Obbligazionista, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, ad ogni Data di Verifica, un'Attestazione di Conformità (predisposta sulla base del *format* allegato al presente Regolamento del Prestito Obbligazionario *sub* "B"), verificata dalla società di revisione legale dei conti, recante i dati relativi al rispetto o al mancato rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.

D) Qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia verificato un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione nell'Attestazione di Conformità, il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Emittente avrà l'obbligo di rettificare il contenuto dell'Attestazione di Conformità, salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

ART. 12 – SERVIZIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite dell'Agente dei Pagamenti attraverso Monte Titoli.

ART. 13 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate, chirografarie, presenti e future dell'Emittente.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di

¹ Ai fini del calcolo del margine di intermediazione si dovrà tenere conto della quota di utili della società partecipata Credit Factor S.p.A.

partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

ART. 14 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 15 – ASSEMBLEA DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.

L'assemblea degli Obbligazionisti (l'“**Assemblea degli Obbligazionisti**”) delibera:

1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune dei portatori delle Obbligazioni (il “**Rappresentante Comune**”), fermo restando quanto *infra* precisato;
2. sulla modifica delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
3. sulla proposta di concordato;
4. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
5. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno un ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel Registro delle Imprese competente. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino più della metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale nella cui circoscrizione l'Emittente ha la propria sede, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

ART. 16 – REGIME FISCALE

Sono a carico degli Obbligazionisti tutte le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano dovute in relazione alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti.

I pagamenti relativi alle Obbligazioni, ivi inclusi gli interessi, premi e altri frutti, saranno effettuati applicando le ritenute e/o le imposte sostitutive dovute ai sensi di legge e, in tal caso, nessun pagamento aggiuntivo sarà corrisposto agli Obbligazionisti.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni.

ART. 17 – MODIFICHE

Le modifiche alle condizioni del Prestito Obbligazionario sono deliberate dall'Assemblea degli Obbligazionisti. Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse siano prontamente comunicate secondo le modalità previste all'articolo 20 che segue.

ART. 18 – AMMISSIONE A QUOTAZIONE

L'Emittente presenterà a Borsa Italiana domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul segmento professionale dell'Euronext Access Milan. La decisione di Borsa Italiana in merito all'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni e la data di inizio delle negoziazioni sul segmento professionale dell'Euronext Access Milan, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi dell'articolo 224.6 dell'Euronext Access Milan adottato da Borsa Italiana in data 11 settembre 2023, come di volta in volta modificato (il "**Regolamento dell'Euronext Access Milan**").

ART. 19 – AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DEI PAGAMENTI

Le funzioni dell'agente di calcolo ("**Agente di Calcolo**") e le funzioni dell'agente dei pagamenti ("**Agente dei Pagamenti**") saranno svolte da Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. una banca costituita ai sensi della legge italiana, con sede in Ceva (CN), Via Andrea Doria n. 17, capitale sociale euro 25.500.000, interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Cuneo con il numero 00166050047, coincidente con il codice fiscale e la Partita IVA, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.lgs. 385/93 al n. 1717/8, cod. ABI 03425, nella sua qualità di agente per il calcolo e agente per i pagamenti in relazione ai Titoli. L'eventuale sostituzione dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente dei Pagamenti sarà comunicata mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo articolo 20.

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

ART. 20 – VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti, incluse le comunicazioni inerenti a un eventuale rimborso anticipato, saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <http://www.europafactor.it> nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi dell'Euronext Access Milan e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di titoli obbligazionari. I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi effettuati a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ART. 21 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario, ovvero al presente Regolamento, che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

“**Agente dei Pagamenti**” ha il significato di cui all’articolo 19.

“**Agente di Calcolo**” ha il significato di cui all’articolo 19.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato di cui all’articolo 15.

“**Attestazione di Conformità**” indica la dichiarazione che l’Emittente è tenuto a fornire al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, che conterrà i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, sottoscritta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, come certificata dal Collegio Sindacale e verificata dalla società di revisione legale dei conti.

“**Autorizzazioni**” ha il significato di cui all’articolo 8, viii.

“**Banche di Riferimento**” ha il significato di cui all’articolo 6.

“**Beni**” significa partecipazioni, aziende, rami d’azienda, marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, beni mobili o immobili, altre immobilizzazioni materiali ed immateriali, azioni, strumenti finanziari, crediti e qualsiasi altra forma di attivo patrimoniale.

“**Bilancio**” indica il bilancio di esercizio dell’Emittente.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Consulente Indipendente**” indica un’istituzione finanziaria indipendente di reputazione internazionale o un consulente finanziario indipendente con adeguata esperienza nel *capital markets* internazionale, in ciascun caso nominato dall’Emittente ai sensi dell’articolo 6.1 (*Evento Benchmark*).

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ogni esercizio sociale restando inteso che la prima Data di Calcolo cadrà il 31 dicembre 2024.

“**Data di Emissione**” ha il significato di cui all’articolo 4.

“**Data di Godimento**” ha il significato di cui all’articolo 4.

“**Data di Osservazione**” indica il secondo Giorno Lavorativo precedente la data di inizio di ciascun Periodo di Interessi.

“**Data di Pagamento**” ha il significato di cui all’articolo 6.

“**Data di Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui agli articoli 8 e 9.

“**Data di Scadenza**” ha il significato di cui all’articolo 4.

“**Data di Verifica**” indica il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione del Bilancio da parte dell’organo competente dell’Emittente.

“**Emittente**” indica Europa Factor S.p.A., con sede legale in Via Zoe Fontana, n. 220, Roma, capitale sociale Euro 3.125.000 i.v. codice fiscale e partita IVA n. 07552111002, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Roma 1039848, numero di iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 196;

“**Euribor 6 Mesi**” indica il parametro EURIBOR 6 mesi su base 360 rilevato alle 11:00 CET alla Data di Osservazione sulla pagina EBF – EURIBOR01 di Bloomberg.

“**Euronext Access Milan**” indica il sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“**Evento Benchmark**” indica:

- (a) la cessazione della pubblicazione dello Screen Rate sulla relativa pagina dello schermo a seguito della cessazione del calcolo o della gestione di tale parametro di riferimento; o
- (b) una dichiarazione pubblica da parte dell'amministratore dello Screen Rate che (in circostanze in cui non è stato nominato un amministratore successivo che continuerà la pubblicazione dello Screen Rate) ha cessato o che cesserà, entro una determinata data contestuale o precedente alla Data di Osservazione, di pubblicare lo Screen Rate in modo permanente o indefinito; o
- (c) una dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore dello Screen Rate, che lo Screen Rate è stato o sarà, entro una determinata data contestuale o precedente alla Data di Osservazione, interrotto in modo permanente o indefinito; o
- (d) una dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore dello Screen Rate in conseguenza della quale lo Screen Rate, entro una determinata data contestuale o precedente alla Data di Osservazione, non potrà essere utilizzato, o che il suo utilizzo sarà soggetto a restrizioni o conseguenze negative, sia in generale, sia in relazione alle Obbligazioni; o
- (e) è o diventerà, entro una determinata data contestuale o precedente alla Data di Osservazione, illegale per l'Agente di Calcolo calcolare qualsiasi pagamento dovuto agli Obbligazionisti utilizzando lo Screen Rate anche, senza limitazioni, ai sensi del Regolamento Benchmark, se applicabile; o
- (f) il rilascio di una dichiarazione pubblica da parte dell'Autorità di Vigilanza dell'amministratore dello Screen Rate che annunci che (i) tale Screen Rate non è più rappresentativo di alcun mercato sottostante; o (ii) la metodologia di calcolo dello Screen Rate è sostanzialmente cambiata; o
- (g) la Commissione Europea o l'autorità nazionale competente di uno Stato membro abbia designato uno o più benchmark sostitutivi dello Screen Rate ai sensi dell'articolo 23b (2) e dell'articolo 23c (1) del Regolamento Benchmark, a condizione che nel caso dei commi (ii), (iii) e (iv), l'Evento Benchmark si verifichi alla data più recente tra (a) la data che precede di sei mesi la data di cessazione della pubblicazione dello Screen Rate, la sospensione dello Screen Rate, o il divieto di utilizzo dello Screen Rate, a seconda dei casi, e (b) la data della relativa dichiarazione pubblica.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” s'intende un evento le cui conseguenze dirette o indirette sia tale da influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 8;

“**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari**” ha il significato di cui all'articolo 11;

“**Giorno Lavorativo**” s'intende qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2* (TARGET2) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro e l'Euronext Access Milan è aperto per transazioni.

“Indebitamento Finanziario” indica, a titolo esemplificativo, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e *factoring*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma, per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale;
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fideiussioni o da altre garanzie personali di natura simile escusse;
- (e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
- (f) qualsiasi operazione in derivati, dalla quale origini un impegno finanziario per l’Emittente;
- (g) l’ammontare derivante da qualsiasi garanzia finanziaria concessa per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (f) che precedono.

“Investitori Qualificati Soggetti a Vigilanza Prudenziale” ha il significato di cui all’articolo 3.

“Legge Fallimentare” indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (*codice della crisi dell’impresa*).

“Margine” indica il 3,60% per anno.

“Obbligazioni” ha il significato di cui all’articolo 1.

“Operazioni Consentite” indica:

- (i) gli aumenti del capitale sociale dell’Emittente;

- (ii) la quotazione delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato Euronext Growth Milan Italia gestito da Borsa Italiana);
- (iii) le operazioni di fusione e scissione realizzate dall'Emittente che non ne modificano il *business* e la capacità di generazione dei flussi di cassa strumentali al rimborso del Prestito Obbligazionario, a condizione che le stesse rispettino, a seconda delle caratteristiche sostanziali dell'operazione, i limiti di cui ai punti iv) e v).;
- (iv) fatto salvo quanto previsto al punto (vi) che segue, le operazioni di acquisizione da parte dell'Emittente di beni, aziende, società o rami d'azienda fino ad un importo cumulato a partire dalla Data di Emissione di Euro 15.000.000,00 e, per singola operazione, di Euro 5.000.000,00, da calcolarsi considerando il controvalore (in denaro o in natura) degli asset acquisiti;
- (v) fatto salvo quanto previsto al punto (vi) che segue, le operazioni di vendita, cessione, trasferimento o conferimento di partecipazioni di società, rami d'azienda o di beni detenuti dall'Emittente fino ad un importo cumulato a partire dalla Data di Emissione di Euro 5.000.000,00 e, per singola operazione, di Euro 2.000.000,00, da calcolarsi considerando il controvalore (in denaro o in natura) degli asset dismessi;
- (vi) le operazioni di acquisizione e cessione di portafogli di crediti rientranti nell'ambito nell'ordinaria attività operativa dell'Emittente, ivi incluse le operazioni di cessione di crediti *pro soluto* e le cessioni di portafogli di crediti a veicoli di cartolarizzazione costituiti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- (vii) le operazioni straordinarie i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti, restando inteso che tale approvazione non potrà essere irragionevolmente negata.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato di cui all'articolo 11.

“**Patrimonio Netto**”: indica la somma di Capitale sociale (v.110), Azioni Proprie (v. 120), Strumenti di Capitale (v. 130), Sovrapprezzi di emissione (v.140), Riserve (v.150), Riserve da valutazione (v.160) e Utile/Perdita d'esercizio (v.170) risultanti dal passivo dello stato patrimoniale dell'Emittente.

“**Periodo di Interessi**” si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli interessi coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso esso sarà spostato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente (*Modified Following business day unadjusted*).

“**Prestito Obbligazionario**” indica il prestito obbligazionario denominato “Europa Factor S.p.A. – Prestito obbligazionario a tasso variabile – Euro 6.000.000”, di cui all'articolo 1.

“**Prezzo di Emissione**” ha il significato di cui all'articolo 2.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato di cui all'articolo 15.

“**Regolamento**” indica il presente regolamento.

“**Regolamento Benchmark**” indica il Regolamento (UE) No. 2016/1011, (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento dell’Euronext Access Milan**” indica il regolamento di gestione e funzionamento dell’Euronext Access Milan approvato da Borsa Italiana, in vigore dall’11 settembre 2023 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Richiesta di Rimediare all’Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 8;

“**Tasso Alternativo**” indica un tasso alternativo o lo Screen Rate che il Consulente Indipendente determina in conformità all’articolo 6.1 (*Evento Benchmark*) ed è comunemente utilizzato sul mercato dei capitali di debito ai fini della determinazione dei tassi di interesse (o della relativa parte componente) in Euro e con un periodo di interesse di durata paragonabile al relativo Periodo di Interesse.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato di cui all’articolo 6.

“**Tasso Successivo**” indica il tasso che il Consulente Indipendente determina essere successivo o sostitutivo dello Screen Rate e che è formalmente raccomandato da un’Autorità Rilevante.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 1998 come successivamente modificato e/o integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato di cui all’articolo 1.

“**Vincolo**” indica qualsiasi fideiussione, ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o personale e privilegio sui Beni dell’Emittente a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

“**Vincoli Ammessi**” indica:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche o istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli previamente approvati dall’Assemblea degli Obbligazionisti o, in ogni caso, con il consenso degli Obbligazionisti (che non potrà essere irragionevolmente negato);
- (d) i Vincoli costituiti dopo la Data di Emissione su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (e) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su portafogli di crediti nell’ambito dell’ordinaria operatività dell’Emittente per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente medesima;
- (e) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

"Vincoli Esistenti" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente, indicati nell'Allegato C.

ALLEGATO B

MODELLO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

A. [Obbligazionisti]/[Rappresentante Comune]

B. [Emittente]

Data:

Egregi Signori,

Oggetto: Prestito Obbligazionario denominato “EUROPA FACTOR S.p.A. – Prestito obbligazionario a tasso variabile – Euro 6.000.000” emesso da Europa Factor S.p.A. in data 24 aprile 2024 – ISIN IT0005592909 (il “Prestito”)

Facciamo riferimento al regolamento relativo al Prestito (il “**Regolamento**”). Il presente documento costituisce un’Attestazione di Conformità ai sensi e per gli effetti del Regolamento. Salvo diversa indicazione, i termini con la lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento hanno il significato attribuito agli stessi nel Regolamento.

La scrivente società attesta che alla Data di Calcolo del [●]:

- (i) [indicare *covenant*] è pari a [●] e pertanto tale Parametro Finanziario [non] risulta rispettato;
- (ii) il rapporto tra [●] (al numeratore) e [●] (al denominatore) è pari a [●] e pertanto tale Parametro Finanziario [non] risulta rispettato.

Attestiamo inoltre che, alla data odierna, [non] si è verificato né è pendente alcun Evento Rilevante.

Distinti saluti,

Presidente del Consiglio Di Amministrazione di Europa Factor S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Europa Factor S.p.A.

In qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società Europa Factor S.p.A. attestiamo con la presente che i dati e le informazioni riportate sopra sono veritieri e corrette alla data odierna.

[soggetto incaricato della revisione legale dei conti]

ALLEGATO C
VINCOLI ESISTENTI

VINCOLI SU FINANZIAMENTI

BENEFICIARIO	TIPOLOGIA VINCOLO	IMPORTO GARANTITO	INIZIO VINCOLO	SCADENZA VINCOLO
BANCA CARIGE S.p.A.	LIQUIDITA' A GARANZIA	200.000	11/07/2018	30/06/2024
BCC DI ROMA S.p.A.	TITOLI OBBLIGAZIONARI/LIQUIDITA'	150.000	29/04/2016	a revoca
BPER BANCA S.p.A.	QUOTE DI OICR	124.870	16/10/2019	16/10/2024
BPER BANCA S.p.A.	IPOTECA INTERNA SU IMMOBILE	556.921	20/04/2016	20/07/2024

POLIZZE FIDEJUSSORIE SU CONTRATTI DI GESTIONE CONTO TERZI

BENEFICIARIO	TIPOLOGIA VINCOLO	IMPORTO GARANTITO	INIZIO VINCOLO	SCADENZA VINCOLO
ENEL ENERGIA S.P.A.	POLIZZA N. 181404166	42.900	01/12/2020	01/03/2026
ACEA ENERGIA S.P.A.	POLIZZA N. 181404427	100.000	12/07/2021	30/06/2024
IREN S.P.A.	POLIZZA N. 181404685	60.000	01/08/2022	01/11/2024
FONDAZIONE ENPAIA	POLIZZA N. 181404706	2.000	30/09/2023	30/09/2024
FONDAZIONE ENPAIA	POLIZZA N. 181404707	2.500	30/09/2023	30/09/2024
FONDAZIONE ENPAIA	POLIZZA N. 181404708	5.000	23/11/2022	23/09/2024
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	POLIZZA N. 181404713	69.600	03/10/2022	03/10/2026
ACEA ENERGIA S.P.A.	POLIZZA N. 181404906	100.000	15/07/2023	15/07/2026
A2A S.P.A.	POLIZZA N. 181405140	13.300	08/01/2024	28/02/2027

CESSIONE IN SOLA GESTIONE "NOT NOTIFICATION"

BENEFICIARIO	TIPOLOGIA VINCOLO	IMPORTO GARANTITO INIZIALE	INIZIO VINCOLO	SCADENZA VINCOLO
MPS LEASING & FACTORING	PORTAFOGLIO 5	1.295.673	10/12/2019	31/12/2024
MPS LEASING & FACTORING	PORTAFOGLIO 6	1.076.332	18/12/2019	31/12/2025
MPS LEASING & FACTORING	PORTAFOGLIO 7	1.136.595	29/12/2020	31/12/2024
MPS LEASING & FACTORING	PORTAFOGLIO 8	868.452	31/08/2021	31/08/2025
MPS LEASING & FACTORING	PORTAFOGLIO 9	722.020	31/12/2021	31/12/2025
MPS LEASING & FACTORING	PORTAFOGLIO 10	419.994	29/12/2022	31/12/2026
MPS LEASING & FACTORING	PORTAFOGLIO 11	1.568.021	30/01/2023	31/01/2027
BCC FACTORING	PORTAFOGLIO 12	1.704.023	21/11/2023	31/12/2027

FINANZIAMENTI CON ATTO DI PEGNO

BENEFICIARIO	TIPOLOGIA VINCOLO	IMPORTO GARANTITO INIZIALE	INIZIO VINCOLO	SCADENZA VINCOLO
IBL BANCA	PORTAFOGLIO ENGIE	550.000	15/06/2020	30/06/2024